

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR-CAFFETTERIA ALL'INTERNO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 60 MESI.**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in Concessione del servizio di gestione di due bar caffetteria ubicati presso i presidi ospedalieri di Conegliano e Vittorio Veneto dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, per un periodo di 60 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Il presente Capitolato è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM del 6 Novembre 2023, aggiornato con DM del 9 Aprile 2025, relativo a "Adozione dei Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro ed alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili" (G.U. n. 282 del 02 Dicembre 2023), (di seguito "DM CAM"), ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il servizio è suddiviso in due lotti così come specificato:

### **▪ LOTTO 1:**

Gestione del bar caffetteria presso il Presidio Ospedaliero di Conegliano, via Brigata Bisagno n. 6, nei locali individuati nelle planimetrie allegate al presente Capitolato quale parte integrante (vedi allegati n. 1a e n. 1aa) e con l'uso delle attrezzature indicate nell'elenco allegato 1b.

### **▪ LOTTO 2:**

Gestione del bar caffetteria presso il Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto, via Forlanini n. 74, nei locali individuati nella planimetria allegata al presente Capitolato quale parte integrante (vedi allegati n. 2a e n. 2aa) e con l'uso delle attrezzature indicate nell'elenco allegato 2b

## **ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE, QUANTITATIVI E GESTIONE DELLA CONCESSIONE**

I dati di attività del Presidio Ospedaliero di Conegliano degli ultimi due anni sono riportati nell'allegato 1c.

I dati di attività del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto degli ultimi due anni sono riportati nell'allegato 2c.

### **ART. 2.1 - FATTURATI ATTUALI CONCESSIONI**

**- LOTTO 1** - bar caffetteria all'interno del Presidio Ospedaliero di Conegliano:

Il fatturato riferito all'anno 2024 è di € 334.913,39=.

**- LOTTO 2** - bar caffetteria all'interno del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto.

Il fatturato riferito all'anno 2024 non è nelle disponibilità dell'Azienda ULSS.

L'Azienda ha quantificato il fatturato annuo in € 223.275,00=, sulla base dei dati di attività del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto.

## **ART. 2.2 -AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ESERCIZIO DEI BAR**

È a carico del Concessionario l'ottenimento ed il mantenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di gestione dei bar, con particolare riferimento alla registrazione sanitaria. Tutti gli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti per l'ottenimento delle stesse saranno a carico del Concessionario.

## **ART. 2.3 - GESTIONE DEI BAR - LOCALI A DISPOSIZIONE, ARREDI, ATTREZZATURE**

Viene messa a disposizione l'area nello stato di fatto e di progetto esistente come da allegate planimetrie (Allegati 1a/1aa e 2a/2aa);

È previsto il sopralluogo, secondo quanto disposto dal disciplinare di gara.

Si precisa inoltre che:

- l'organizzazione interna degli spazi e delle attività è proposta dai concorrenti in funzione del conseguimento di una corretta gestione del servizio in osservanza alle vigenti normative a riguardo;
- il servizio dovrà garantire, all'interno delle aree oggetto di concessione, anche un piccolo magazzino per le scorte di breve durata;
- il concessionario sarà responsabile della manutenzione ordinaria dei locali concessi in uso e dei relativi impianti, mentre la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti resta a carico dell'Azienda ULSS 2;
- il concessionario utilizzerà gli arredi, le attrezzature e le strumentazioni già presenti e di proprietà dell'Azienda ULSS 2, salvo gli ammodernamenti e le lavorazioni previste, nei tempi e nei modi, agli allegati 1d e 2d;
- il concessionario dovrà procedere a proprie spese ad acquistare eventuali arredi, attrezzature e strumentazioni non presenti e a reintegrare quelle che dovessero danneggiarsi nel periodo di vigenza del contratto, compresi arredi, attrezzature e strumentazioni dati in dotazione dall'Azienda ULSS 2;
- eventuali attrezzature elettriche fornite dal concessionario dovranno possedere il marchio CE;
- il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie all'esercizio dell'attività di bar caffetteria, siano esse messe a disposizione dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana che acquisite dal concessionario stesso;
- l'utilizzo degli spazi a disposizione per altri eventuali scopi diversi da quanto espressamente previsto dal presente capitolato, dovrà essere approvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), sentite le Direzioni Mediche di Ospedale dell'Azienda ULSS 2;
- il Concessionario potrà provvedere all'attivazione di una propria utenza telefonica/rete internet con spese a proprio carico, per le proprie necessità di comunicazione con l'esterno;
- sono a carico del concessionario gli oneri relativi alle utenze come descritto in dettaglio al successivo art. 5.1 dedicato;

- gli arredi e le attrezzature di proprietà dell'Azienda ULSS 2, eventualmente sostituiti dal Concessionario nel periodo contrattuale, diventeranno di proprietà dell'Azienda ULSS 2 alla scadenza del contratto senza alcun onere a carico del concedente;
- il Concessionario deve adoperarsi affinché il rifornimento dei generi/prodotti da parte dei fornitori avvenga nelle ore di minor affluenza del pubblico (orientativamente dalle ore 6 alle 7.30 e dalle ore 16 alle 19), comunque evitando le ore in cui il pubblico è ammesso a visitare i pazienti ricoverati. L'accesso dovrà essere effettuato dal retro e utilizzata apposita area carico/scarico che verrà indicata dagli uffici dell'Azienda ULSS 2 preposti;
- alla scadenza del contratto, il Concessionario dovrà lasciare i locali e gli spazi liberi. I locali dovranno essere lasciati in buono stato di conservazione e ritinteggiati. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale;
- nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto nulla potrà pretendere il gestore a titolo di avviamento commerciale essendo la presente assegnazione a titolo di Concessione e al di fuori del regime privatistico dei contratti di locazione.

Le nuove attrezzature, i prodotti connessi all'uso di energia, che ricadono nell'ambito di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1369/2017, 1094/2015 e 1095/2015, nonché nuovi gli arredi devono rispettare le specifiche tecniche previste dal DM CAM (rif. DM CAM paragrafi 3.1.6 "Efficienza energetica", 3.1.7 "Riduttori del flusso idrico" e 3.1.8 "Arredi per punto ristoro".

#### **ART. 2.3.1 - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO AREE BAR**

Nella presentazione della Relazione Tecnica relativa all'ammodernamento dei bar il concorrente dovrà prevedere tutte le opere per l'adeguamento funzionale dei locali, oltre agli arredi, le attrezzature e i macchinari come meglio specificato agli allegati 1d e 2d.

Le soluzioni proposte dovranno tener conto della posizione degli ambienti destinati a bar, garantendone un'ideale valorizzazione nei limiti delle aree concesse.

L'ammodernamento dei bar dovrà avvenire entro i termini indicati negli allegati 1d e 2d, mediante imprese a ciò qualificate ai sensi delle vigenti normative, secondo un progetto redatto da un professionista abilitato sulla base della Relazione Tecnica e che dovrà essere preventivamente autorizzato dall'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS.

A tal fine il concessionario dovrà predisporre un progetto architettonico di arredo ed allestimento, comprensivo di tutte le migliorie, addizioni nonché dei lavori e adeguamenti normativi necessari, incluse tutte le lavorazioni (imbiancatura, assistenze murarie, finiture, serramenti, adeguamenti impianti elettrici ed idrici, etc...) con acquisizione delle eventuali autorizzazioni di tutti gli Enti preposti.

#### **ART. 2.4 - ORARIO DI APERTURA DEI BAR, PREZZI DELLE CONSUMAZIONI E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO**

##### **Lotto 1: Gestione del servizio Bar all'interno del Presidio Ospedaliero di Conegliano**

L'apertura del bar dovrà essere continuativa, almeno con i seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle ore 19.00;
- sabato dalle ore 7.00 alle ore 15.00;
- domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

Il bar sarà chiuso i giorni festivi, con facoltà di apertura per mezza giornata.

## **Lotto 2: Gestione del servizio Bar all'interno del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto**

L'apertura del bar dovrà essere continuativa, con i seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle ore 17.00;
- sabato dalle ore 7.00 alle ore 15.00;
- domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

Il bar sarà chiuso i giorni festivi, con facoltà di apertura per mezza giornata.

### **Disposizioni generali per la gestione di tutti i bar**

Si precisa, inoltre, che, sulla base dell'apertura di nuovi servizi ospedalieri potrà essere richiesta l'apertura domenicale (se non prevista) o eventuali altre variazioni di orario.

Il Concessionario potrà comunque proporre aperture in fasce orarie ulteriori rispetto a quelle sopra riportate.

L'orario di apertura dovrà essere reso noto al pubblico.

L'eventuale variazione dell'orario di esercizio nel periodo estivo o in concomitanza di festività infrasettimanali, dovrà essere autorizzata dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) previo parere della Direzione Medica del Presidio.

I prezzi delle principali consumazioni non dovranno essere superiori alla media dei prezzi praticati nella medesima tipologia di esercizi pubblici della provincia e/o nelle vicinanze dell'esercizio, entro un raggio di 500 metri.

I prezzi, modifiche di prezzi e/o voci aggiuntive in corso di esecuzione del contratto devono essere concordati e autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il listino dei prezzi deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico. Su tutti i prezzi dovrà essere applicato uno sconto del 20% (o miglior sconto offerto in sede di offerta) per il personale dipendente.

Il Concessionario deve garantire agli utenti la possibilità di effettuare i pagamenti delle consumazioni mediante POS e carta di credito.

Tutti i prodotti esposti devono riportare il relativo prezzo.

È fatto obbligo di diffondere le informazioni sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio, per incentivare corrette abitudini alimentari e la scelta di prodotti biologici e provenienti dal commercio equo e solidale, nonché per assicurare una corretta gestione dei rifiuti e per prevenire gli sprechi alimentari tramite comunicazioni su pannello a messaggio variabile o similare, messo a disposizione dal Concessionario.

In particolare, sono indicate le informazioni sulla presenza dei prodotti biologici, anche all'interno delle pietanze offerte, da commercio equo e solidale, della frutta, degli ortaggi e, se del caso, delle centrifughe e delle spremute, finalizzate all'incentivazione del loro consumo.

Inoltre nei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, sono apposte chiare istruzioni per garantire il corretto conferimento delle diverse frazioni nei contenitori di destinazione.

I contenuti, le modalità e la tipologia di comunicazione verranno comunque condivisi e concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto (rif. DM CAM 3.1.9 "Comunicazione").

## **ART. 2.5 - CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E PRODOTTI IN VENDITA**

L'attività in Concessione non prevede la produzione di pasti espressi.

### **a) Specifiche merceologiche delle materie prime.**

Le caratteristiche merceologiche delle materie prime impiegate devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento alla normativa igienico-sanitaria.

In particolare è vietato l'uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM). Qualsiasi variazione riguardante le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari deve essere preventivamente comunicata ed approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

### **b) Specifiche prodotti alimentari**

Per la preparazione dei panini, dovrà essere utilizzato pane fresco di produzione giornaliera e gli altri prodotti per il confezionamento, anche di tramezzini, piadine e altre specialità salate, dovranno essere di prima qualità dando priorità a prodotti biologici e a Km 0.

Per i prodotti dolciari da forno (es. brioche) gli stessi dovranno essere di prima qualità e di produzione giornaliera.

Per i prodotti confezionati e quelli utilizzati per la preparazione delle specialità salate, il Concessionario, su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, dovrà consegnare le schede merceologiche dei prodotti messi in vendita, singolarmente o composti.

Nella documentazione tecnica deve essere allegato un elenco degli alimenti e bevande da erogarsi, per ciascuno con indicazione di relativa marca, caratteristiche merceologiche del prodotto, tra cui se trattasi di prodotto biologico, equosolidale, a basso contenuto calorico, ecc.

Deve essere garantito un vasto assortimento, tra cui necessariamente prodotti destinati a utenza affetta da celiachia o con intolleranze al glutine e lattosio.

La tipologia di prodotti venduti e le loro caratteristiche minime dovranno essere adeguate al DM CAM (rif. DM CAM paragrafo 3.1.2 "Requisiti di alimenti e bevande e dei relativi imballaggi").

È vietata la vendita, sia sfusa che in contenitori sigillati, di alcolici e superalcolici.

È altresì vietata la vendita e la distribuzione di prodotti all'interno dei reparti e dei servizi nei Presidi Ospedalieri e di qualsiasi altra struttura aziendale.

Gli articoli e le bevande poste in vendita dovranno essere di primarie marche nazionali e/o estere, dando priorità ai cibi di produzione biologica e locale che favoriscono l'uso di contenitori riutilizzabili e/o biodegradabili.

Gli articoli e i prodotti posti in vendita dovranno essere somministrati con stoviglie lavabili se consumati in loco e con contenitori/stoviglie monouso di materiale compostabile per eventuale consumo extra bar.

Per il consumo dei pasti, acqua e bevande sono utilizzate stoviglie, bicchieri, tazzine, tazze e posate riutilizzabili, fatta salva diversa indicazione normativa.

Non sono presenti confezioni monodose per i condimenti e per lo zucchero, fatta salva diversa indicazione normativa.

Una o più tipologie di bevande offerte al banco dovranno essere alla spina (rif. DM CAM 3.1.3 “Prevenzione e gestione dei rifiuti”).

La responsabilità relativa alla preparazione, somministrazione messa in vendita di prodotti (alterazioni, sofisticazioni, freschezza del prodotto, scadenza), ricadrà esclusivamente sul Concessionario.

In particolare, considerato il rischio di allergie e intolleranze alimentari dovuto anche alla presenza di utenti fragili (anziani, bambini, immunocompromessi) si dovrà prestare particolare attenzione al rispetto della normativa sugli allergeni con le prescritte informazioni ai consumatori, mediante apposizione di specifici cartelli da mettere ben in evidenza.

Si dovrà garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare in termini di tracciabilità, etichettatura, Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA), con adozione dello specifico piano di autocontrollo HACCP e relative procedure di pulizia e disinfezione, lotta contro roditori e infestanti, registro delle non conformità.

Si dovrà inoltre garantire la formazione del personale per quanto riguarda la sicurezza alimentare.

Il concessionario sarà tenuto a modificare la qualità dei prodotti messi in vendita nel bar qualora sulla base dei controlli effettuati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, previo parere degli organi competenti in materia, la qualità degli stessi non fosse ritenuta soddisfacente.

#### **c) Prevenzione degli sprechi alimentari (rif. DM CAM 3.1.4 “Prevenzione degli sprechi alimentari)**

Il Concessionario dovrà adottare apposite misure per prevenire gli sprechi alimentari.

Ai prodotti prossimi alla scadenza e al cibo invenduto è applicato uno sconto e/o si attivano collaborazioni con realtà dedicate (ad esempio nell'ambito dell'iniziativa "to good to go") e/o, sulla base di un progetto da condividere con il Direttore dell'esecuzione del contratto, tali prodotti e le eccedenze alimentari sono donate entro la scadenza della "Shelf-life" ossia entro il "termine minimo di conservazione del prodotto" ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari. Gli avanzi deperibili sono gestiti in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la logistica, se prevista, con le soluzioni più appropriate al contesto locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni, organizzazioni, banchi alimentari presenti nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, ove possibile etc.

Per prevenire gli sprechi alimentari sono consentite le mezze porzioni e sono messi a disposizione dell'utenza, family o doggy bag, oppure, a pagamento, anche riutilizzabili per il recupero degli avanzi.

#### **ART. 2.6 - PULIZIA E IGIENE DEI LOCALI**

Il Concessionario dovrà eseguire tutte le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali e dell'area antistante oggetto della concessione, come di seguito indicato.

Gli orari di svolgimento delle operazioni di pulizia dovranno essere tassativamente differenziati dalle operazioni di produzione e distribuzione.

### **Operazioni giornaliere**

- lavaggio con idonei prodotti delle linee di preparazione ed accessori;
- pulitura dei tavoli e delle sedie (qualora presenti);
- spazzatura del pavimento e successivo lavaggio con aggiunta, nell'acqua, di idoneo prodotto detergente ad azione germi;
- spazzatura del pavimento e successivo lavaggio con aggiunta, nell'acqua, di idoneo prodotto detergente ad azione germicida;
- pulizia di tutte le aree di pertinenza del servizio bar (ivi comprese la cucina e i magazzini) e quelle esterne, ove presenti, durante il periodo di utilizzo.

### **Operazioni settimanali:**

- controllo ed eventuali sostituzioni di parti deteriorate;
- spolveratura o pulizia delle pareti, anche ricoperte da piastrelle, degli infissi, delle finestre, delle porte, degli apparecchi di illuminazione;
- disinfezione degli interruttori a muro;
- lavaggio del frigorifero;
- decalcificazione delle lavastoviglie;
- pulizia dei filtri delle cappe di aspirazione;
- spurgo dei pozzetti di scarico e verifica del livello dei liquidi (qualora presenti).

### **Operazioni mensili:**

- lavaggio delle porte e delle superfici vetrate con prodotti detergenti ad azione germicida;
- spolveratura di termoconvettori, caloriferi e apparecchi di condizionamento;
- lavaggio delle sedie e tavoli con appositi prodotti detergenti (qualora presenti).

### **Operazioni trimestrali:**

- pulizia dei pavimenti con idonei mezzi meccanici e successiva eventuale applicazione di sigillanti e ripristino della ceratura;
- lucidatura delle mostre delle porte e delle maniglie;
- disinfezione, derattizzazione e disinfestazione con idonei preparati, da concordare, nella sua attuazione, con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le operazioni sopra indicate si riferiscono anche alle attrezzature messe a disposizione dell'Azienda ULSS 2 e indicate nell'elenco attrezzature allegato.

Le stoviglie del bar dovranno essere tutte trattate con appositi macchinari di pulizia igienizzanti. Per l'espletamento delle attività di cui sopra il Concessionario dovrà munirsi di un registro nel quale verranno indicate le date e la tipologia di intervento. Tale registro dovrà essere messo a disposizione ad ogni richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Durante l'apertura al pubblico del bar, sarà assolutamente vietato accantonare detersivi, scope e strofinacci di qualsiasi genere nelle zone di preparazione e distribuzione.

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno sempre essere conservati in locale apposito ed in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali con relativa etichetta.

I prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle disposizioni del Ministero della Salute, oltre ai requisiti DM CAM (rif. DM CAM par. 3.1.5 "Pulizie dei locali e delle altre superfici dure, lavaggio delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili") e le loro schede tecniche di sicurezza devono fornire in dettaglio le informazioni circa l'utilizzo e l'applicazione ottimale del prodotto,



la rispondenza alle norme nazionali e comunitarie in termini di etichettatura confezione, tossicità ed eco compatibilità (REACH CLP). Le schede tecniche dovranno essere consegnate, su richiesta, al Direttore dell'esecuzione del contratto per le opportune valutazioni e approvazioni.

Specifiche attività potranno essere richieste in ogni momento dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

## **ART. 2.7 - RIFIUTI**

Al Concessionario, nella sua qualità di Produttore di rifiuti, fa capo la *gestione* dei rifiuti prodotti dall'attività di bar ospedaliero.

Segnatamente, il Concessionario è onerato di ogni attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei *propri rifiuti*, con oneri e costi tutti a carico dello stesso.

Nella gestione dei rifiuti sono ricomprese anche le attività/operazioni di:

- approvvigionamento dei sistemi di stoccaggio rifiuti (per esempio: contenitori, sacchetti ed etichettatura per il corretto confezionamento dei rifiuti);
- conferimento dei rifiuti nei sistemi di stoccaggio e loro confezionamento (per esempio: conferimento del rifiuto nel contenitore dedicato e chiusura del sacchetto per immondizia interno);
- movimentazione dei rifiuti ai fini del loro conferimento presso il deposito temporaneo aziendale esterno (c.d. piazzola ecologica, attualmente multi-produttore).

Nei termini indicati dalla normativa di settore, la *responsabilità* dei rifiuti prodotti e delle relative attività gestorie fa capo al Concessionario. Ciò, anche per gli aspetti di sorveglianza della produzione e di deposito dei rifiuti nei punti di stoccaggio.

Limitatamente ai *propri rifiuti*, il Concessionario deve dotarsi di *sistemi di stoccaggio* portarifiuti:

- per ogni tipologia di rifiuto urbano (di cui all'art. 183, co. 1, lett. b-ter n. 2 del D.Lgs. n. 152/2006, già RAU) prodotto, sia esso non pericoloso (per esempio: carta/cartone – EER 20 01 01, secco residuo – EER 20 03 01, oli e grassi commestibili – EER 20 01 25, ingombrante – EER 20 03 07) che pericoloso (ad esempio: oli e grassi pericolosi – EER 20 01 26\*);
- per ogni tipologia di rifiuto speciale prodotto, sia esso non pericoloso (per esempio: imballaggi in carta/cartone – EER 15 01 01, imballaggi in plastica – EER 15 01 02, imballaggi in vetro – EER 15 01 07, RAEE non pericolosi – EER 16 02 14, pile esauste – EER 16 06 04) che pericoloso (ad esempio: imballaggi pericolosi – EER 15 01 10\*, contenitori sotto pressione – EER 15 01 11\*, RAEE pericolosi – EER 16 02 13\*, oli esausti da lavorazioni – EER 13 02 08\*, altre emulsioni – EER 13 08 02\*).

I sistemi di stoccaggio portarifiuti dovranno essere idonei all'uso, in base alle specifiche tecniche (materiale, dimensioni, etc.) rapportate alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stoccati, da mantenere sempre: i) integri (in caso di rottura, i sistemi di stoccaggio andranno prontamente sostituiti con altri non danneggiati); ii) puliti, per prevenire fenomeni di maleodoranza (da sostituire non appena diventino maleodoranti o comunque poco decorosi).

In particolare, la capacità del sistema di stoccaggio deve essere proporzionale alle erogazioni previste, con oneri e costi tutti a carico del Concessionario.

A seconda della tipologia di rifiuto, il relativo sistema di stoccaggio dovrà essere installato alternativamente: i) all'interno dell'area bar in concessione; ii) presso il deposito temporaneo esterno aziendale (piazzola ecologica multi-produttore), entro l'area – previamente individuata dall'Azienda ULSS 2 – dedicata ai rifiuti del bar ospedaliero.

Nella collocazione dei sistemi di stoccaggio, e nella movimentazione dei rifiuti da/entro/verso tali aree, il Concessionario deve: a) rispettare le eventuali *procedure e prescrizioni aziendali di gestione rifiuti* predisposte dall'Azienda ULSS 2, anche in rapporto al colore dei sacchi per immondizia (attualmente: trasparente per rifiuti carta/cartone e vetro, azzurro per plastica, verde per imballaggi pericolosi, nero per secco residuo); b) assicurare di non recare intralcio od ingombro al regolare svolgimento delle altre attività – comprese quelle di gestione rifiuti – svolte da personale aziendale o da quello di Ditte terze.

In qualsiasi tempo, su apposita richiesta dell'Azienda ULSS 2 e in base alle nuove direttive di quest'ultima, il Concessionario dovrà spostare i propri sistemi di stoccaggio in altri siti eventualmente indicati.

Oltre che alle sopracitate procedure di gestione rifiuti aziendali dell'Azienda ULSS, il Concessionario deve rispettare le *prescrizioni – legislative, comunitarie e regolamentari – di cui alla normativa di settore*. In particolare, il Concessionario deve uniformarsi alle disposizioni comunali in punto di raccolta differenziata e di recupero/smaltimento dei rifiuti.

## **ART. 2.8 - SERVIZIO DI RISTORO DEI DONATORI DI SANGUE**

È facoltà dell'Azienda ULSS 2 richiedere l'attivazione del servizio di ristoro dei donatori di sangue.

Il Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero al momento dell'accettazione consegna ai donatori un buono consumazione attualmente del valore di € 2,90 (IVA inclusa), da consumarsi presso il bar del Presidio Ospedaliero stesso entro la giornata della donazione.

A titolo esemplificativo il buono dovrà garantire le seguenti combinazioni di consumazioni:

- Caffè o Cappuccino o Thé caldo + Brioche;
- Caffè + Bicchiere d'acqua + Tramezzino o Paninetto;
- Bicchiere succo di frutta + Brioche o Tramezzino o Paninetto.

Eventuali consumazioni eccedenti l'ammontare del buono saranno secondo listino scontate del 20%.

Tale servizio consta di un'affluenza rilevata di donatori dal lunedì al sabato come da allegato 1c e 2c.

L'accesso al bar avviene prevalentemente nel seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 11.00, escluse le domeniche ed i giorni festivi.

Il Concessionario dovrà fatturare all'Azienda ULSS 2 il costo del servizio, con fattura mensile posticipata avendo cura di allegare i buoni consumazione per la verifica da parte degli uffici competenti dell'Azienda ULSS 2.

## **ART. 2.9 - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE**

Il Concessionario dovrà dimostrare di avere e applicare un piano di autocontrollo HACCP, o di adottare il "Manuale di buone prassi igieniche".

Il personale operante dovrà essere formato ai fini della sicurezza alimentare ai sensi della LR 2/2013 (ex Libretti sanitari) cap. XII Reg. CE 852/04 - Accordo stato regioni 29.04.2010.

I prodotti alimentari esposti dovranno rispettare le indicazioni previste dal Reg. CE 1169/2011 (etichettatura e allergeni).

Tutti i materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) dovranno rispettare il Reg. CE n. 1935/2004.

I locali e le attrezzature dovranno rispettare i requisiti previsti da Reg. CE 852/2004, all. II.

Dovrà essere garantita la rintracciabilità dei prodotti alimentari utilizzati, ai sensi del Reg. CE 178/2002.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere a registrare il proprio insediamento ai sensi Reg. CE 852/2004 art. 6.

### **ART. 2.10 - OBBLIGHI INFORMATIVI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dovrà obbligatoriamente fornire, entro 30 giorni successivi alla scadenza del semestre, il dato di fatturato relativo al servizio in Concessione e del personale impiegato (costo, ore lavorate, tipologia di contratto applicato, etc.).

Potranno essere richiesti eventuali altri dati economici o statistici a disposizione del concessionario, utili al fine della valutazione dell'andamento della Concessione (es. numero scontrini etc...).

In caso di mancato invio nei termini prestabiliti delle informazioni richieste e/o di dimostrata non veridicità dei dati forniti, verranno applicate le penali previste all'art. 15 del presente capitolato.

### **ART. 3 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEI BAR**

Come previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 novembre 2023 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili", aggiornato con DM del 9 Aprile 2025, il Concessionario dovrà elaborare entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale di seguito indicato, descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.

<b>RIFERIMENTO DM</b>	<b>RIFERIMENTO CAPITOLATO</b>
3.1.2 Requisiti di alimenti e bevande e dei relativi imballaggi	Art. 2.5, lettera b) e lettera a), art. 2.9
3.1.3 Prevenzione e gestione dei rifiuti	Art. 2.5, lettera b) e art. 2.7
3.1.4 Prevenzione degli sprechi alimentari	Art. 2.5, lettera c)
3.1.5 Pulizie dei locali e delle altre superfici dure, lavaggio delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili	Art. 2.6
3.1.6 Efficienza energetica	Art. 2.3

<b>RIFERIMENTO DM</b>	<b>RIFERIMENTO CAPITOLATO</b>
3.1.7 Riduttori del flusso idrico	Art. 2.3
3.1.8 Arredi per punti ristoro	Art. 2.3
3.1.9 Comunicazione	Art. 2.4

L'Azienda ULSS 2 verificherà il rispetto dei criteri durante l'esecuzione contrattuale e gli impegni assunti dal Concessionario. Eventuali non conformità potranno portare all'applicazione di penali, come meglio disciplinato all'art. 15.

#### **ART. 4 - CANONE**

Il Concessionario per la gestione del servizio bar relativo a ciascun lotto dovrà corrispondere un canone annuo all'Azienda ULSS 2, composto da una quota fissa e una variabile, entrambe oggetto di offerta economica legata all'andamento del fatturato, come di seguito descritto.

##### **Canone fisso**

Per il canone fisso, si identificano le seguenti basi d'asta, a rialzo, per l'aggiudicazione di ciascun lotto, per il periodo di 60 mesi:

**Lotto 1: Gestione del bar caffetteria presso il Presidio Ospedaliero di Conegliano:**  
€ 300.000,00=, importo senza IVA.

**Lotto 2: Gestione del bar caffetteria presso il Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto:**  
€ 200.000,00=, importo senza IVA.

##### **Canone variabile legato al fatturato**

L'offerta economica prevede l'indicazione di una percentuale che definisce il canone variabile supplementare al canone fisso qualora il fatturato semestrale sia superiore ai dati soglia sottoindicati:

##### **Dati soglia:**

Lotto 1 Bar caffetteria presso il Presidio Ospedaliero di Conegliano - fatturato semestrale (soglia) pari ad € 150.000,00=, IVA compresa;

Lotto 2 Bar caffetteria presso il Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto - fatturato semestrale (soglia) pari ad a € 100.000,00=, IVA compresa.

La percentuale offerta per il calcolo del canone variabile non potrà essere inferiore al 20%.

Il Concessionario si impegna a comunicare il fatturato all'Azienda ULSS 2, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del semestre, al fine di quantificare la quota variabile del canone.

Il canone variabile semestrale sarà, quindi, calcolato secondo quanto sottoindicato:

Percentuale offerta in sede di gara: %Off.

Fatturato semestrale: Ft.Sem.

Fatturato semestrale soglia: Ft.Sem.So.

Canone variabile semestrale = (Ft.Sem. - Ft.Sem.So.) x %Off.

Il canone variabile risultante sarà assoggettato al regime Iva di legge.

Qualora il fatturato semestrale sia inferiore al fatturato semestrale soglia, il canone variabile verrà considerato pari a zero.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire in esclusiva il servizio e di sfruttarlo economicamente incassando le somme corrisposte dagli utenti in occasione dell'acquisto dei prodotti.

Il concessionario si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza possibilità di compensazioni con crediti reali o presunti vantati nei confronti del concedente. In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, l'Azienda ULSS 2 si riserva la facoltà di revocare la concessione, di richiedere il risarcimento del danno, oltre a fatturare, su tutte le somme dovute e non pagate, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi legali.

Il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., si assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

## **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

L'offerta economica dovrà prevedere anche il Piano Economico Finanziario definito sulla durata dell'intera concessione.

## **ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'U.O.C. Contabilità e bilancio dell'Azienda ULSS 2 emetterà:

- per il canone concessorio fisso, fatture trimestrali anticipate, da saldare a 60 giorni;
- per il canone concessorio variabile, fatture semestrali posticipate, da saldare a 60 giorni, sulla base dei dati comunicati ai sensi degli articoli 2.10 e 4 del presente Capitolato;

Come disposto dall'articolo 65, comma 2, del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 e successive modifiche ed integrazioni, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, a decorrere dal 28 febbraio 2021, devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema pagoPA. Pertanto il canone fisso ed il canone variabile semestrale dovranno essere versati attraverso tale sistema, utilizzando l'apposito avviso che verrà rilasciato unitamente alla relativa fattura.

Per quanto riguarda il servizio di cui all'art. 2.8 – Servizio di ristoro donatori di sangue, come ivi indicato, il Concessionario dovrà emettere fattura mensile posticipata avendo cura di allegare i buoni consumazione per la verifica da parte degli uffici competenti dell'Azienda ULSS 2.

La Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 231/2002, modificato dal D.lgs. 192/2012, e dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato al Concessionario, di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Concessionario si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del contratto, il Concessionario è tenuto a comunicare all'Azienda Sanitaria le generalità ed il Codice Fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i.

Il Concessionario comunicherà tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

Resta, tuttavia, espressamente inteso, che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Concessionario potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., il Concessionario, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente appalto, devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Concessione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Concessionario, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

## **ART. 5.1 - UTENZE**

Il Concedente assicura la fornitura di acqua calda e fredda, riscaldamento e condizionamento nei locali dei bar.

I costi relativi a acqua calda e fredda, riscaldamento e condizionamento saranno a totale carico del Concessionario e stabiliti sulla base di quanto definito dal contratto del servizio energia aziendale.

Ai fini della valutazione dei costi, si riporta di seguito una quantificazione degli importi (IVA esclusa) relativi all'anno 2024 delle suddette utenze:

Lotto 1:

- acqua: 533,00 €
- riscaldamento: 2.011,60€
- climatizzazione: 1.455,70€

Lotto 2:

- acqua: 383,00 €
- riscaldamento: 1.616,60 €
- climatizzazione: 1.301,60 €

L'addebito delle utenze avverrà con fatturazione attiva annuale separata, emessa entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'importo di tale fattura dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

Rimangono direttamente a carico del concessionario altresì l'attivazione dei contratti e i relativi oneri derivanti dalle seguenti utenze:

- energia elettrica,
- utenza telefonica e rete dati,
- smaltimento rifiuti.

## **ART. 5.2 – REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'Allegato II.2-bis del medesimo Decreto, l'indice Istat di cui si terrà conto per la revisione dei prezzi è l'indice PC (Prezzi al consumo) – Codice ECOICOP 111 “Servizi di ristorazione” corrispondente al codice CPV 55400000-4, ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto della Concessione ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis.

Come indicato nella tabella D1 del medesimo allegato per gli indici PC, si fa riferimento agli indici nazionali per l'intera collettività (NIC). Pertanto ai fini del calcolo della revisione prezzi si utilizzerà l'indice ISTAT NIC.

Le modalità di calcolo della revisione prezzi sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Istat (art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), prendendo a riferimento, nello specifico, l'indice nazionale 11.1.1 – Ristoranti Beni e Simili.

La Stazione Appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$V_t = (I_t - I_0) / I_0 \times 100$$

Dove  $t = 0$  corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e  $t = 1, 2, 3, t$  corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e  $I$  è l'indice utilizzato.

La variazione sarà calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

La frequenza di monitoraggio dell'andamento degli indici, per verificare se sussistono le condizioni per l'attivazione della procedura revisionale, è mensile, sui dati definitivi che vengono diffusi entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento.

Il pagamento dell'eventuale corrispettivo determinato dalla suddetta revisione prezzi (rilevazione su base mensile) verrà effettuata con cadenza annuale, dopo il termine di 60 giorni dalla fine dell'anno contrattuale di riferimento.

## **ART. 6 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO**

Il Concessionario, prima dell'avvio della concessione, ha l'obbligo di comunicare l'elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno a segnalare con almeno tre giorni di anticipo ogni successiva variazione.

Tale elenco nominativo del personale costituisce il documento di autorizzazione all'accesso dei lavoratori impiegati dal concessionario presso i presidi ed i locali di gestione del servizio.

Gli stessi saranno in ogni caso identificabili, anche verso l'utenza, attraverso idoneo abbigliamento e cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, riportante oltre alla ragione sociale del Concessionario, anche il nome e cognome dell'operatore.

Il Concessionario dovrà garantire la continuità del servizio, sia in caso di malattia del personale, sia in caso di sciopero.

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Il personale impiegato nel servizio dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente.

Il Concessionario dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, il piano di autocontrollo in base alla vigente normativa con relative procedure di autocontrollo HACCP.

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario dovrà avvalersi di proprio, che parli la lingua italiana, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dell'esecuzione dello stesso in ogni periodo dell'anno.

Il personale del Concessionario, nell'espletamento del servizio, sarà tenuto a:

- un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la peculiare condizione nella quale viene effettuato il servizio;
- essere curato nella persona;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento della attività svolte presso le sedi di esecuzione del servizio;
- evitare di intrattenersi, durante il servizio e per motivi diversi dallo stesso con gli utenti, curando di non fornire agli stessi consigli, suggerimenti, impressioni o notizie sulle attività del servizio oggetto di Concessione e degli operatori per esso impiegati;
- non distribuire generi alimentari diversi da quelli oggetto del servizio e preventivamente autorizzati dall'Azienda ULSS 2;
- non prendere ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio;
- rifiutare qualsiasi compenso e/o regalia;
- essere formato in materia di manipolazione di alimenti ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario sarà responsabile della condotta del suddetto personale e di ogni danno o molestia che potrà derivarne per sua colpa.

Il Concessionario dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente servizio, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente Capitolato.

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in Concessione dovrà avere regolare contratto con il Concessionario.

Detto personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico del Concessionario la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni.

Il Concessionario dovrà rispettare tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e normativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia nonché assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di quelle che dovessero essere successivamente emanate.



L'Azienda ULSS 2 ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Il personale dovrà essere opportunamente istruito in merito ai protocolli e ai regolamenti aziendali in vigore presso l'Azienda, con riferimento al servizio.

L'Azienda ULSS 2 si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore sia destinatario di due contestazioni da parte dell'Azienda ULSS 2.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario, anche nei confronti dei terzi.

Il Concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e da quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente Capitolato svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché ad applicare le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

Il Concessionario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda ULSS 2 in questo caso, saranno impegnative per il Concessionario.

Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono del servizio oggetto del contratto.

Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Azienda ULSS 2 che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

## **ART. 7 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Il concessionario dovrà comunicare all'Azienda ULSS 2 il nominativo del responsabile del servizio con esperienza professionale idonea a svolgere tale funzione e di un suo sostituto in caso di assenza e/o impedimento. I nominativi di entrambi e i relativi riferimenti telefonici per la reperibilità devono essere comunicati al concedente prima dell'inizio del servizio.

Funzione del responsabile è quella di controllare che i servizi vengano svolti secondo le modalità previste dal presente capitolato, far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento dell'attività ed essere presente ai controlli di conformità previsti. Il responsabile è referente unico e deve essere reperibile durante la fascia oraria di funzionamento del servizio, mediante telefono cellulare fornito a spese del concessionario.

#### **ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D.U.V.R.I.**

Si precisa che, ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008, è indispensabile:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si specifica che nel presente caso, trattandosi di un contratto per la Concessione del servizio bar-caffetteria all'interno dei Presidi Ospedalieri di Conegliano e Vittorio Veneto, dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 60 mesi, valutata la presenza di rischi di interferenza legati alla specifica Concessione di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI n. 1309, allegato al presente capitolato (Allegato n. 3), per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo.

#### **ART. 9 - “GARANZIA DEFINITIVA” A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per ciascun lotto, il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda ULSS 2, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La garanzia deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno 12 mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS 2, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del Concessionario ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (fintantoché non verrà emanato, dovrà essere utilizzato lo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/12/2022) aggiornato ai nuovi riferimenti di legge (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda ULSS 2 e il Concessionario dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda ULSS 2.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Trascorsi 365 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dal Concessionario concorrente.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se il Concessionario possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto.

#### **ART. 10 - RISCHIO DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs 36/2023, assume il rischio operativo connesso alla gestione del servizio quando, in condizioni operative normali (per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non sopravvenuti straordinari e imprevedibili), non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti.

Non sono previsti da parte dell'Azienda sanitaria contraente meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.

Il rischio operativo comprende un rischio dal lato della domanda e dal lato dell'offerta. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di servizi che sono oggetto del contratto.

Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta di servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

#### **ART. 11 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 177 comma 5 del D. Lgs 36/2023 l'assetto di interessi dedotto nel contratto di Concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 36/2023 al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento (a titolo esemplificativo: guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze epidemie, terremoti calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze) purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

In sede di revisione non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della Concessione ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 192, comma 4 del D. Lgs 36/2023, in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le Parti contraenti possono recedere dal contratto.

## **ART. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto per causa imputabile al Concessionario (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest'ultimo decadrà dall'aggiudicazione e l'Azienda ULSS 2 acquisirà la garanzia provvisoria oltretutto riservarsi l'addebito degli eventuali danni e delle eventuali maggiori spese per l'Azienda ULSS 2.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico del Concessionario.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006, la Legge n. 71 del 24/06/2013, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023 nonché l'Allegato I.4 al Codice.

Formeranno parte integrante e sostanziale del contratto e saranno materialmente allegati i seguenti documenti:

- il capitolato speciale;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'offerta economica;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis della L. 488/1999.

Formeranno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- progetto tecnico presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;
- piano economico-finanziario, verificato nella sua adeguatezza e nella sua sostenibilità;
- DUVRI;
- cauzione definitiva presentata dalla ditta aggiudicataria;
- polizze assicurative presentate dalla ditta aggiudicataria.

In caso di urgenza, l'Azienda ULSS 2, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si sciolga dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda ULSS 2 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda ULSS 2 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui il Concessionario receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

## **ART. 13 - GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE**

Il Concessionario risponde direttamente, interamente ed esclusivamente di ogni danno che per fatto proprio, dei suoi collaboratori e dei suoi dipendenti, possa derivare all'Azienda ULSS 2 o a terzi per fatti ascrivibili alla conduzione del servizio oggetto di concessione.

Il Concessionario risponde, altresì, dell'eventuale inosservanza delle leggi e dei regolamenti amministrativi che disciplinano i pubblici esercizi.

Pertanto, il Concessionario sarà tenuto alla stipula di polizza assicurativa a copertura del rischio

da responsabilità civile da attività di impresa, formalizzata con primaria compagnia di assicurazione, con validità non inferiore alla durata del servizio.

Tale polizza dovrà prevedere idonea copertura assicurativa, non inferiore a € 5.000.000,00= per sinistro e dovrà riferirsi a qualsiasi danno o incidente, che il concessionario o le persone dallo stesso incaricate potranno arrecare a terzi o all'Azienda ULSS 2 sia direttamente che indirettamente, anche per causa di improprio uso, malfunzionamento o carenze tecniche delle macchine ed attrezzature impiegate da chiunque o da qualsiasi fatto causate.

La polizza dovrà inoltre:

1. prevedere la copertura verso l'Azienda aggiudicante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'affidamento;
2. annoverare espressamente tra gli assicurati, tutte le società/strutture/cooperative eventualmente partecipanti a qualsiasi titolo al servizio oggetto del presente affidamento (esempio RTI), compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività oggetto dell'affidamento;
3. prevedere espressamente il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
4. riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
5. riportare espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili all'Azienda ULSS 2;
6. prevedere i danni derivanti da confezionamento, somministrazione, distribuzione e smercio di prodotti in genere, compresi gli alimentari. L'assicurazione dovrà comprendere i danni cagionati entro un anno dalla somministrazione e/o consegna avvenuti durante la validità della polizza con esclusione dei danni dovuti a difetto originario del prodotto. Relativamente ai generi alimentari di produzione propria somministrati in connessione con l'appalto, l'assicurazione dovrà comprendere anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto;
7. prevedere i danni da incendio delle cose del Concessionario o dallo stesso detenute causati a terzi con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 250.000,00=.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCT/O, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), redatta in lingua italiana, nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto della presente concessione, richiamandone l'oggetto, che riporti i massimali RCT e RCO richiesti e avente le medesime caratteristiche di quella specifica. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata all'Azienda ULSS 2 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza dell'avvenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, al fine di verificare il permanere della sua validità nel corso della durata della concessione.

L'Azienda ULSS 2 si riserverà, inoltre, di chiedere l'adeguamento delle coperture assicurative sopra citate, qualora ritenuto necessario per l'adeguata copertura dei rischi.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Concessionario si impegna a fornire all'Azienda ULSS le copie delle quietanze dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali previste.

#### **ART. 14 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA – PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Al contratto che sarà stipulato con l'Aggiudicatario si applicheranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

La "Ditta aggiudicataria" si impegna ad adempiere a quanto disposto dall'art. 86 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., che prevede, tra l'altro, che "i legali rappresentanti degli organismi societari nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85".

L'"Azienda Socio-Sanitaria" si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06.09.1982, convertito nella L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della "Ditta aggiudicataria", per valutare l'opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

Al contratto che verrà sottoscritto si applicheranno le linee guida per l'attuazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all'art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno in data 15.07.2014 e in data 27.01.2015.

Il contratto che verrà stipulato sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., tra l'altro, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto. Le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico della "Ditta aggiudicataria" gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

**Protocollo di legalità: disposizioni comuni applicabili agli appalti di servizi, forniture e lavori.**

Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ai fini della *“Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto”*, perfezionato in data 09/10/2025 e consultabile sul sito

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il Concessionario si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Il contratto che sarà stipulato con il Concessionario sarà risolto immediatamente e automaticamente - previa revoca dell’autorizzazione all’eventuale subappalto – qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In tale caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Il Concessionario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia al Concessionario e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, commi 53 e ss. della L. n. 190/2012 e s.m.i., il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. “White-list” in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell’articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell’iscrizione nelle predette liste.

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il Concessionario ed il subappaltatore – subcontraente si impegnano a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il Concessionario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera/nell’esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al precedente paragrafo.



Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e la direzione tecnica.

L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata alla Stazione appaltante (Codice univoco di riferimento). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice Cig e il codice Cup (ove previsto); l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Anche l'operatore economico che interviene nell'esecuzione in qualità di subappaltatore - subcontraente, assume i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e ad inviare copia del contratto di subappalto-subfornitura alla stazione appaltante.

La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

\*\*\*\*\*

### ***Protocollo di legalità: disposizioni applicabili ai soli appalti di lavori pubblici***

*Il Concessionario si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica, entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso Concessionario si impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile del tempestivo aggiornamento del “rapporto giornaliero di cantiere” (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto appartenente al Concessionario.*

*Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà riportare ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.*

*I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.*

*L'inosservanza degli obblighi di cui sopra comporta:*

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);*
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);*
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.*

*Nel caso in cui la presente Concessione venga selezionata ai fini del monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il “Referente di cantiere” dell'opera monitorata dovrà trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del “Settimanale del cantiere” che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.*

***N.B.:*** *nelle more dell'attivazione del suddetto software messo a disposizione dalla Stazione appaltante – e che, a norma dell'art. 5 del Protocollo di Legalità, dovrebbe essere attivato entro sei mesi dalla data della sottoscrizione del Protocollo stesso – l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la*

*responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, dovrà essere assolto con le modalità già previste dal previgente Protocollo sottoscritto il 17/09/2019, utilizzando la clausola tipo n. 8 “Referente di cantiere” di cui all’Allegato B alla DGR della Regione del Veneto n. 1822 del 29/12/2020. Pertanto, gli impegni assunti con l’art. 7 del Protocollo di legalità sottoscritto il 09/10/2025 e gli obblighi a carico dell’aggiudicatario fin qui elencati per gli appalti di lavori pubblici, **saranno assunti con le nuove modalità solo per le procedure di gara avviate successivamente alla data in cui sarà comunicata l’attivazione e la messa a disposizione del software regionale.***

*Il Concessionario e il subappaltatore-subcontraente si impegnano ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’art. 15 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall’art. 5 della L. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.*

*L’inosservanza degli obblighi di cui sopra comporta:*

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una penale pari all’1% dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);*
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una penale pari al 2 % dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);*
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l’applicazione di una penale pari al 3% dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1356 del Codice civile.*

*Le penali a carico del subappaltatore-subcontraente sono applicate dalla Stazione appaltante e dalla stessa incamerate per il tramite del Concessionario.*

\*\*\*\*\*

## **ART. 15 - CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI**

I controlli potranno riguardare, in particolare, le procedure, i protocolli e le istruzioni operative adottate dal Concessionario a supporto delle attività, il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità del servizio erogato, le attrezzature, il livello di soddisfazione ecc.

I controlli dovranno essere effettuati in contraddittorio con un rappresentante del Concessionario o suo delegato.

Il controllo sulle prestazioni erogate dal Concessionario, potrà anche essere effettuato mediante schede di rilevazione (check list) condivise e concordate con i referenti dell’Azienda ULSS 2 ad avvenuta aggiudicazione. La scheda si concluderà con un risultato complessivo, che indicherà il livello di accettabilità o meno del servizio svolto.

In caso di inadempimenti o deficienze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, verbalizzati in contraddittorio con il Responsabile del Concessionario o suo delegato, l’Azienda ULSS ha facoltà di ordinare l’esecuzione immediata o la ripetizione delle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio. Ove ciò non fosse possibile, l’Azienda ULSS 2 provvederà a quantificare il livello di disservizio applicando le penalità di cui al presente documento.

Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l’Azienda potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale

definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

L'Azienda ULSS 2 si riserva la facoltà di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, a controlli programmati e/o estemporanei, per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni, conformemente alla normativa di riferimento, al presente Capitolato e al progetto tecnico di svolgimento del servizio predisposto dal Concessionario e presentato in sede di gara.

## **ART. 16 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO DEL SERVIZIO**

### **1) Descrizione generale del sistema di controllo**

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dal Concessionario in sede di presentazione dell'offerta di gara.

Con l'espressione sistema di controllo si intende quello strumento volto ad accertare l'esistenza o meno dei requisiti cardine del servizio prestato dal Concessionario, accertamento all'esito del quale, in caso di riscontrata mancanza dei predetti requisiti, l'Azienda procederà direttamente con l'invio di contestazioni e l'applicazione delle relative penali.

In merito a ciò si individuano e descrivono gli strumenti e le modalità attraverso le quali tale operazione di controllo trovano concreta attuazione.

Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione di strumenti e modalità, capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia del controllo e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per l'ULSS, che avrà un conseguente impatto sul servizio ricevuto, sia per il prestatore del servizio che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione del servizio stesso.

### **2) Controllo dei requisiti del Servizio**

Per requisiti del servizio si intendono quegli elementi costitutivi essenziali (che connaturano la prestazione resa dal Concessionario e che lo stesso è tenuto a garantire all'Azienda ULSS 2, secondo quanto specificato in relazione ai singoli interventi oggetto del servizio.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del servizio senza i quali il servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è pertanto volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto.

I controlli dei requisiti del servizio consistono nella verifica degli elementi essenziali del servizio, al fine di valutare la rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto.

Il servizio offerto dal Concessionario sarà oggetto di verifica periodica sul rispetto dei requisiti previsti dal presente Capitolato oltre a quelli proposti con l'offerta tecnica in sede di gara.

Nello specifico i controlli si riferiranno ai tempi, modi e qualità di esecuzione delle prestazioni, con possibilità, in caso di inadempienza di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 16 del presente Capitolato.

L'Azienda ULSS 2, attraverso il proprio personale referente, può effettuare tutti i controlli necessari sulle prestazioni del Concessionario, affinché le stesse siano rispondenti a quanto previsto nel presente Capitolato integrato da quanto esplicitato nel progetto proposto.

Al successivo art. 15 viene definita la modalità con cui procedere con le contestazioni e l'applicazione di eventuali penali.

## **ART. 17 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

Il Concessionario è sottoposto alle seguenti penalità:

TIPOLOGIA DI DISSERVIZIO	PENALE	
Ritardo ultimazione lavori secondo quanto indicato nel "Progetto offerta"	Per ogni giorno di ritardo	Euro 250,00
Ritardo nell'avvio del servizio secondo il cronoprogramma indicato nel "Progetto offerta"	Per ogni giorno di ritardo	Euro 100,00
Mancato rispetto delle modalità di gestione del servizio offerto in gara (rif. art. 2)	Per ogni contestazione	Euro 250,00
Mancato rispetto delle materie prime e prodotti in vendita rispetto a quanto offerto in gara (rif. art. 2)	Per ogni episodio contestato	Euro 250,00
Mancato rispetto delle modalità e della tempistica di effettuazione della pulizia e igiene dei locali rispetto a quanto offerto in gara (rif. art. 2)	Per ogni episodio contestato	Euro 250,00
Mancato rispetto della modalità di organizzazione e gestione del personale rispetto alla normativa di riferimento e a quanto offerto in gara (rif. art. 6)	Per ogni contestazione	Euro 250,00
Mancato rispetto della scontistica offerta per il personale dipendente (rif. art. 2)	Per ogni episodio contestato	Euro 250,00
Aumento del listino prezzi senza previa autorizzazione dell'Azienda (rif. art. 2)	Per ogni episodio contestato	Euro 500,00
Mancato assolvimento degli obblighi informativi sui dati economici della Concessione secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 4 e all'art. 2	Per ogni episodio contestato	Euro 500,00
Mancato assolvimento agli obblighi previsti dal DM CAM (rif. art. 3)	Per ogni aspetto contestato	Euro 250,00
Chiusura non autorizzata	Per ogni giorno di chiusura non autorizzata	Euro 500,00
Mancato rispetto della modalità di gestione del personale rispetto a quanto eventualmente offerto in gara (progetto di inserimento lavorativo personale svantaggiato)	Per ogni aspetto contestato	Euro 50,00

L'Azienda ULSS 2 avrà la facoltà di procedere alla contestazione e all'applicazione di eventuali penali anche a seguito del verificarsi di disservizi/inadempimenti non ricompresi nella tabella che precede, in misura non superiore a Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo.

La penale sarà considerata per ogni singolo specifico inadempimento; eventuali inadempimenti della stessa tipologia verificatisi in tempi diversi, costituiscono episodi diversi e saranno assoggettati a plurime penalità.

Nel caso di mancato pagamento del canone attivo offerto, si provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il medesimo importo.

### **Procedimento**

L'Azienda ULSS 2 provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Il Concessionario, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie deduzioni rispetto all'inadempimento contestato.

L'Azienda ULSS 2, valuta la fondatezza o meno delle deduzioni proposte dal Concessionario, e nel caso dell'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte del Concessionario, applica le penali previste nel presente Capitolato, anche a valere sulla garanzia definitiva nel caso di mancato pagamento della penale entro il termine indicato in fattura.

Nel caso in cui l'Azienda ULSS 2, a causa delle inadempienze del Concessionario, si rivolga ad un terzo, sono addebitate al Concessionario le spese correlate all'esecuzione in danno anche in relazione all'eventuale diminuzione di canone attivo.

## **ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto avviene nei casi e con le modalità indicate all'art. 190, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 nonché all'art. 122 ove compatibile.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda ULSS 2 oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda ULSS 2, in caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

L'Azienda ULSS 2 si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il Concessionario, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico del Concessionario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato dal Concessionario;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda ULSS per cause motivate e comunicate per iscritto.

L'Azienda ULSS 2, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Concessionario, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
2. di commissione di uno dei reati di cui agli art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e, comunque, in caso di perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
3. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
4. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
5. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 e 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario;
6. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al Concessionario subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
7. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;
8. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Concessionario ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dall'Azienda ULSS 2 in corso di esecuzione del contratto;
9. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente Capitolato;
10. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente Capitolato;
11. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario del servizio affidato senza motivo ritenuto giustificato dall'Azienda ULSS 2;
12. in caso di inadempienza in ordine al rispetto del piano di riassorbimento del personale (clausola sociale);
13. in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno del Concessionario inadempiente. Al Concessionario inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda ULSS 2 e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Concessionario, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta al Concessionario. Per quanto non previsto

dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda ULSS 2 la continuità del servizio di cui al presente Capitolato, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato al Concessionario inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda ULSS 2 si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte, in sede di offerta, dall'operatore economico interpellato.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Azienda ULSS 2 risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale.

- venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione del Veneto;
- per mutate esigenze, anche organizzative, dell'Azienda ULSS 2;
- venissero assegnate all'Azienda le risorse professionali necessarie all'internalizzazione del servizio di cui trattasi.

## **ART. 19 – RECESSO**

Il recesso del contratto avviene nei casi e con le modalità indicati all'art. 190 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'Azienda ULSS 2 potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/1990, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata A.R. o via posta elettronica certificata.

L'Azienda ULSS 2 potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne il Concessionario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni.

## **ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

Alla presente Concessione si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente Concessione - contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2



Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui alla presente Concessione solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per la presente concessione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere del Concessionario garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'Azienda ai fini dell'esecuzione del contratto di cui alla presente concessione, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti e nei termini sopra evidenziati.

#### **ART. 21 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI**

Il Concessionario, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante P.E.C. (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto.

#### **ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana approvato con delibera 2356 del 13 Novembre 2024, pubblicato nel sito aziendale [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it).

Il Concessionario si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati può costituire causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 23 - VARIAZIONI SOGGETTIVE**

Nel caso il Concessionario dovesse, durante l'esecuzione del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

## **ART. 24 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il Concessionario prende atto che, sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, l' "Azienda Socio-Sanitaria" ha adottato, con Deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 31/01/2025, il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, pubblicato sul sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente, il quale prevede una specifica sezione dedicata ai "rischi corruttivi e trasparenza".

Il Concessionario si impegna ad osservarne il contenuto.

Inoltre, il Concessionario si impegna ad osservare il contenuto della delibera n. 7 del 17.01.2023 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2022" successivamente integrato ed aggiornato, da ultimo con Delibera dell'A.N.AC. n. 31 del 30/01/2025.

La violazione degli obblighi derivanti dagli atti richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 189, comma 1, lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di concessione, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della Concessione ovvero siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, il Concessionario potrà avvalersi del subappalto in conformità al paragrafo 8 del Disciplinare di Gara e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice all'art. 188 e all'art. 119, per quanto compatibile, e dietro autorizzazione della Amministrazione Concedente.

La parte di servizio eventualmente subappaltata non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle caratteristiche del servizio e dell'esigenza di garantire una più intensa attività di tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dal Concessionario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della Concessione oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda ULSS in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il Concessionario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, salve le ipotesi di liberazione del Concessionario previste dall'art. 119, comma 6, del Codice.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- che all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare.

L'Azienda ULSS verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 174. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, il Concessionario deve presentare all'Azienda ULSS almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

- a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali;

- c) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- d) la dichiarazione del Concessionario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- e) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- f) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 119, comma 15, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

L'Azienda ULSS provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che l'Azienda ULSS abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

In caso di raggruppamento, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito della Concessione, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento del servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice a proprie consorziate non costituisce subappalto.

## **ART. 26 – NORMATIVA ED INNOVAZIONE NORMATIVA**

Il Concessionario deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le specifiche modalità di esecuzione dei servizi resi, oggetto del presente documento.

Qualora nel corso della validità del contratto fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie per quanto attiene il servizio reso ed in generale per nuovi istituti giuridici che impattino sull'esecuzione del servizio reso, il Concessionario è tenuto a uniformarsene senza alcun aumento di prezzo.

Inoltre, il Concessionario è tenuto a rinnovare e trasmettere all'Azienda ULSS 2 le autorizzazioni e le certificazioni nel caso dovessero scadere nel corso di esecuzione contrattuale.

## **ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Si richiama integralmente il contenuto del relativo articolo del Disciplinare di gara.

## **ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI**

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Azienda ULSS 2 e il Concessionario potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.


### **Allegati:**

Allegato 1a e Allegato 1aa -	planimetrie Lotto 1;
Allegato 1b -	attrezzature Lotto 1;
Allegato 1c -	dati di attività del P.O. di Conegliano degli ultimi 2 anni Lotto 1;
Allegato 1d -	specifiche ammodernamenti Lotto 1;
Allegato 2a e Allegato 2aa -	planimetrie Lotto 2;
Allegato 2b -	attrezzature Lotto 2;
Allegato 2c -	dati di attività del P.O. di Vittorio Veneto degli ultimi 2 anni Lotto 2;
Allegato 2d -	specifiche ammodernamenti Lotto 2;
Allegato 3:	D.U.V.R.I. n. 1309.

## Sommario


ART. 1 - OGGETTO .....	2
ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE, QUANTITATIVI E GESTIONE DELLA CONCESSIONE .....	2
ART. 2.1 - FATTURATI ATTUALI CONCESSIONI .....	2
ART. 2.2 -AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ESERCIZIO DEI BAR .....	3
ART. 2.3 - GESTIONE DEI BAR - LOCALI A DISPOSIZIONE, ARREDI, ATTREZZATURE .....	3
ART. 2.3.1 - PROGETTO DI AMMODERNAMENTO AREE BAR.....	4
ART. 2.4 - ORARIO DI APERTURA DEI BAR, PREZZI DELLE CONSUMAZIONI E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO .....	4
ART. 2.5 - CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME E PRODOTTI IN VENDITA .....	6
ART. 2.6 - PULIZIA E IGIENE DEI LOCALI.....	7
ART. 2.7 - RIFIUTI .....	9
ART. 2.8 - SERVIZIO DI RISTORO DEI DONATORI DI SANGUE.....	10
ART. 2.9 - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE .....	10
ART. 2.10 - OBBLIGHI INFORMATIVI DEL CONCESSIONARIO .....	11
ART. 3 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEI BAR .....	11
ART. 4 - CANONE.....	12
ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	13
ART. 5.1 - UTENZE .....	14
ART. 5.2 – REVISIONE PREZZI .....	15
ART. 6 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO .....	15
ART. 7 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO .....	17
ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D.U.V.R.I. ....	18
ART. 9 - “GARANZIA DEFINITIVA” A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	18
ART. 10 - RISCHIO DELLA CONCESSIONE.....	20
ART. 11 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE.....	20
ART. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI .....	21
ART. 13 - GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE.....	21
ART. 14 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA – PROTOCOLLO DI LEGALITA' .....	23
ART. 15 - CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI.....	27
ART. 16 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO DEL SERVIZIO .....	28
ART. 17 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ .....	29
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	30
ART. 19 – RECESSO .....	32
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO .....	32
ART. 21 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI .....	33
ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO .....	33
ART. 23 - VARIAZIONI SOGGETTIVE .....	34
ART. 24 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	34

ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	34
ART. 26 – NORMATIVA ED INNOVAZIONE NORMATIVA .....	36
ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....	36
ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI .....	37



PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONEGLIANO			
OGGETTO:			
Atrio zona Ingresso / Bar			
ELABORATO:		DATA	27/05/2024
PIANO TERRA		DATA ULTIMO AGG.	
		SCALA	





Nuova area a disposizione  
(in caso di necessità aziendali  
dovrà essere resa libera)

Area Servizio BAR

Presidio Ospedaliero di Conegliano

Via Bisagno n°6 - Conegliano



REGIONE DEL VENETO  
**ULSS2**  
MARCA TREVIGIANA

U.O.C. TECNICO  
Distretto Pieve di Soligo

**SERVIZIO BAR – P.O. DI CONEGLIANO ALLEGATO 1B**  
**ELENCO ATTREZZATURE DI PROPRIETA' ULSS2**

- BANCO: costruito con struttura rivestita nella parete operatore d'acciaio inox, completo di vai; frontale in legno con forme come da disegno:
  - Vano deposito con anta e/o ripiani a giorno e cassette di servizio zona cassa
  - N.3 Celle TN 0° positive chiusa da due porte con ripiani interni di cui una con due cassettoni doppi per bibite
  - Predisposizione per inserimento spina bibite
  - Vetrina inserita su frontale
- RETROBANCO zona caffetteria: costruito con struttura rivestita nella parte operatore d'acciaio inox:
  - Piano macchina da caffè con predisposizione fori di passaggio dei tubi e due cassette di servizio di cui uno per fondi caffè.
  - Galleria di servizio: vano deposito con anta e ripiani
  - Tramoggia rifiuti
  - Cassettoni per vuoti
  - Vano vasca in acciaio inox per fabbricatore di ghiaccio
- RETROBANCO zona lavaggio:
  - Piano libero con zona lavaggio composta da lavello acciaio inox con scola tazze e lato doccetta
  - Vano deposito con anta a giorno e cassette di servizio
  - Vano interamente in acciaio a tenuta per alloggio di una lavastoviglie
- ALZATA RETROBANCO: Costruita con intelaiatura auto portante completa di mensole in legno e vetro
- PEDANA di calpestio in listoni di legno duro rivestiti in acciaio inox con piedini e tubolari portanti in acciaio regolabili
- PORTA SCORREVOLE zona retro banco
- CHIUSURA bar tramite serranda avvolgibile

**TUTTE LE ATTREZZATURE E I BENI MOBILI. REVISIONATI, RIPARATI O  
SOSTITUITI RIMARRANNO DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA ULSS 2**

AZIENDA ULSS N. 2  
MARCA TREVIGIANA

DATI ATTIVITA'  
ALLEGATO 1C

Ospedale di Conegliano

		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno al 31/10/2025
Ricoveri Ordinari (compreso WS)	N°	12.448	12.590	11.785	12.226	12.089	11.726	11.749	9.561
	Giorni Deg.	90.337	90.381	84.939	90.521	89.937	86.286	87.178	74.689
Ricoveri Diurni	N°	1.309	1.432	1.629	2.089	1.884	1.950	1.859	1.730
	Giorni Deg.	1.660	1.860	1.981	2.575	2.106	2.233	2.133	1.936
Sedute dialitiche	N°	21.593	19.546	18.871	19.142	16.457	15.191	11.904	6.499
Prescrizioni Specialistiche per Esterni	N°	169.848	168.535	153.181	180.563	178.229	174.996	194.239	99.439
di cui visite	N°	65.808	64.586	61.705	73.537	74.957	73.477	83.173	44.986
Accessi al Pronto Soccorso	N°	56.789	59.415	45.472	54.139	60.071	59.169	58.788	48.619
Donatori	N°	4.235	4.235	4.037	3.955	3.787	3.784	3.618	3.221

Presenza Media Giornaliera								
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	al 31/10/2025	
247	248	233	248	246	236	238	246	Giorni di attività: 7 gg Sett.
7	7	8	10	8	9	9	9	Giorni di attività: 5 gg Sett.
59	54	52	52	45	42	33	43	Giorni di attività: 7 gg Sett.
679	674	613	722	713	700	777	452	Giorni di attività: 5 gg Sett.
263	258	247	294	300	294	333	204	Giorni di attività: 7 gg Sett.
156	163	125	148	165	162	161	160	Giorni di attività: 6 gg Sett.
14	14	13	13	12	12	12	12	

1.162	1.159	1.043	1.194	1.190	1.161	1.228	922	Presenza giornaliera
1.160	1.194	1.214	1.257	1.252	1.251	1.231	1.258	Nro dipendenti

## ALLEGATO 1D

## AMMODERNAMENTO AREE BAR

**Per il lotto 1 – Bar presidio ospedaliero di Conegliano** - è richiesto un adeguamento funzionale dei locali e delle attrezzature, al fine di dare un servizio qualitativamente superiore, secondo un progetto architettonico definito dal concessionario in sede di offerta. Dette attività devono essere espletate entro 6 mesi dall'attivazione del nuovo servizio, fatte salve quelle per cui sarà necessario un intervento immediato prima dell'avvio del servizio, allo scopo di minimizzare il disagio all'utenza.

ATTREZZATURA ESISTENTE	ONERI DITTA AGGIUDICATRICE
BANCO: costruito con struttura rivestita nella parete operatore d'acciaio inox, completo di vani; frontale in legno con forme come da disegno:	RIPARAZIONE
Vano deposito con anta e/o ripiani a giorno e cassette di servizio zona cassa	RIPARAZIONE
N.3 Celle TN 0° positive chiusa da due porte con ripiani interni di cui una con due cassette doppie per bibite	SOSTITUZIONE
Vetrina inserita su frontale	SOSTITUZIONE
RETROBANCO zona caffetteria: costruito con struttura rivestita nella parte operatore d'acciaio inox:	REVISIONE
Galleria di servizio: vano deposito con anta e ripiani	REVISIONE
Raccogli rifiuti	SOSTITUZIONE
Cassette per vuoti	REVISIONE
Vana vasca in acciaio inox per fabbricatore di ghiaccio	REVISIONE
Gruppo erogazione di miscelazione	SOSTITUIRE
Retro banco zona lavaggio	RIPARAZIONE
Piano libero con zona lavaggio composta da lavello acciaio inox con scola tazze e lato doccetta	SOSTITUZIONE

## ALLEGATO 1D

Vano deposito con anta a giorno e cassetti di servizio	REVISIONE
Vano interamente in acciaio a tenuta per alloggio di una lavastoviglie	RIPARAZIONE
ALZATA RETROBANCO: Costruita con intelaiatura auto portante completa di mensole in legno e vetro	REVISIONE
PEDANA di calpestio in listoni di legno duro rivestiti in acciaio inox con piedini e tubolari portanti in acciaio regolabili	SOSTITUZIONE
PORTA SCORREVOLE zona retro banco	REVISIONE
PARETI E SOFFITTO	RITINTENTEGGIARE
CHIUSURA bar tramite serranda avvolgibile	SOSTITUZIONE
PARETI DI RIVESTIMENTO	RIPARAZIONE

Nella previsione di sostituzione, revisione o riparazione delle attrezzature e apparecchiature sopra descritte si dovrà tenere conto di:

- POTENZA ELETTRICA MASSIMA TOTALE USUFRUIBILE DA QUADRO ELETTRICO DI ZONA (comprensiva di quella utilizzata dalle celle frigo): Amper=25, Volts=380, KW=15.
- ACQUA DI ALIMENTAZIONE: CALDA T=50°C, FREDDA T=15°C, DUREZZA D=35°F
- SCARICO DIAM.= 50 mm

**A proprie spese la ditta aggiudicataria dovrà richiedere di realizzare apposito punto di prima attivazione, ai fini della stipula del contratto di fornitura di energia elettrica, senza alcun interessamento da parte della S.A.**

Tutti gli allacciamenti saranno a carico dell'aggiudicatario, in particolare il collegamento delle apparecchiature ai vari fluidi acqua/energia elettrica/scarico dal punto di installazione a dove previsto dal personale tecnico dell'ulss 2 completo di ogni onere per l'esecuzione. Saranno inoltre a carico della ditta aggiudicataria eventuali implementazioni di aspirazione, condizionamento o illuminazione sempre nei limiti previsti dal servizio tecnico, anche nell'eventualità di sopravvenute esigenze tecnico e normative.

## **ALLEGATO 1D**


La ditta aggiudicataria, sempre entro lo stesso termine, dovrà comunicare la ditta esecutrice dei lavori, formalizzando eventuale richiesta di sub appalto, il referente tecnico ed il responsabile dei lavori.

Al termine del contratto tutte le attrezzature e le migliorie offerte interessate dall'ammodernamento, a fine servizio, rimarranno di proprietà dell'azienda Ulss2, senza ulteriori oneri.

Il concessionario dovrà, a lavori eseguiti, produrre, su idoneo supporto informatico (Autocad), copia degli elaborati tecnici relativi alle opere effettuate e le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati.

Il concessionario si obbliga ad effettuare, a propria cura e spese, ogni intervento di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti interni che fosse richiesta dal Comune, dai Vigili del Fuoco o dall'Autorità Sanitaria, anche per il tramite dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, per l'adeguamento a norma di legge in merito al contenimento dei consumi energetici, antinquinamento, sicurezza antincendio, antinfortunistica, salubrità degli ambienti, etc.


Alla scadenza del contratto o secondo le tempistiche riportate all'art. 2, il concessionario dovrà rendere liberi i locali asportando le scorte e quant'altro di sua proprietà. I locali dovranno essere lasciati liberi in buono stato di conservazione, tinteggiati e con tutto perfettamente funzionante. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale.



Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto  
via Forlanini, 71 - Vittorio Veneto

SCALA 1:200

Area competenza Servizio BAR







U.O.C. TECNICO  
Distretto Pieve di Soligo

**SERVIZIO BAR – P.O. DI VITTORIO V.TO ALLEGATO 2B**  
**ELENCO ATTREZZATURE DI PROPRIETA' ULSS2**

- n. 1 vetrina snack da cm. 65x150x113 H, refrigerata con motore esterno, con tenda oscurante a rullo in tessuto con comando a molla da mm. 1538x1050;
- n. 1 cella refrigerata in acciaio da cm. 65x250x77 H a 4 ante, n. 4 ripiani, con motore esterno, con piano di lavoro in marmo;
- n. 1 banco-bar in acciaio da cm. 40x125x95 H a 2 ante con piano in marmo;
- n. 1 banco-bar in acciaio da cm. 55x 120x95 H a 2 ante con piano in marmo;
- n. 1 retro-banco in acciaio da cm. 65x125x95 H completo di lavello e miscelatore, vano a giorno predisposto per lavabicchieri e piano in marmo;
- n. 1 retro-banco in acciaio da cm. 65x125x95 H con vano a 2 ante con ripiano e vano tramoggia rifiuti, con piano in marmo;
- n. 1 retro-banco in acciaio da cm. 65x150x112,5 H completo di tramoggia fondi doppia, tramoggia rifiuti, cassetti documenti, con piano in marmo;
- n. 1 retro-banco in acciaio da cm. 65x200x95 H completo di lavello e miscelatore, vano a giorno predisposto per lavabicchieri e produttore ghiaccio, con piano in marmo;
- n. 2 alzata retro-banco da cm. 125x116 H completa di cremagliere e n. 4 ripiani in cristallo;
- n. 1 alzata retro-banco da cm. 150x116 H completa di cremagliere e n. 2 ripiani in cristallo;
- n. 1 alzata retro-banco da cm. 135x116 H completa di cremagliere e n. 2 ripiani in cristallo;
- n. 1 alzata retro-banco da cm. 60x116 H completa di cremagliere e n. 2 ripiani in cristallo;
- n. 1 alzata retro-banco da cm. 100x116 H completa di cremagliere e n. 2 ripiani in cristallo;
- n. 1 alzata retro-banco da cm. 85x116 H completa di cremagliere e n. 2 ripiani in cristallo;
- n. 1 pedana per banco bar in linoleum su multistrati;
- n. 2 tavolini in tubo inox satinato mm. 40x40 – misure cm. 35x160x110 H completi di piano in laminato bianco (per sala bar);
- n. 2 tavolini a sbalzo in tubo inox satinato mm. 40x40 con basamento zavorrato da cm. 35x110x76 H completi di piano in laminato bianco (per sala bar);
- n. 1 panca in tubo inox satinato mm. 40x40 con basamento zavorrato da cm. 40x300x120 H con seduta in laminato wengè e schienale in laminato cleaf (per sala bar);
- n. 6 sgabelli mod. CUBE cod. 1401RV con seduta wengè da cm. 32,5x32,5x80 H (per sala bar).

**TUTTE LE ATTREZZATURE E I BENI MOBILI. REVISIONATI, RIPARATI O SOSTITUITI  
RIMARRANNO DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA ULSS 2**

AZIENDA ULSS N. 2  
MARCA TREVIGIANA

DATI ATTIVITA'  
ALLEGATO ●

Ospedale di Vittorio Veneto

		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno al 31/10/2025
Ricoveri Ordinari (compreso WS)	N°	7.177	7.345	5.034	3.379	4.601	5.100	5.238	4.406
	Giorni Deg.	65.664	65.262	47.312	37.127	42.586	46.270	44.532	37.315
Ricoveri Diurni	N°	1.969	1.936	1.293	948	1.663	1.884	1.777	1.273
	Giorni Deg.	2.399	2.231	1.510	1.196	1.933	2.276	2.067	1.430
Sedute dialitiche	N°	3.061	3.712	4.147	4.152	4.193	4.054	3.052	1.840
Prescrizioni Specialistiche per Esterni di cui visite	N°	140.579	140.552	91.486	97.180	109.782	121.402	126.013	69.322
	N°	64.552	61.690	37.133	35.794	42.196	47.654	49.739	33.371
Accessi al Pronto Soccorso	N°	26.732	27.628	16.355	13.618	20.341	23.558	24.083	20.609
Donatori	N°	2.815	2.988	2.723	2.837	2.934	3.099	3.050	2.694

Presenza Media Giornaliera									
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	al 31/10/2025		
180	179	130	102	117	127	122	123		Giorni di attività: 7 gg Sett.
10	9	6	5	8	9	8	7		Giorni di attività: 5 gg Sett.
8	10	11	11	11	11	8	12		Giorni di attività: 7 gg Sett.
562	562	366	389	439	486	504	315		Giorni di attività: 5 gg Sett.
258	247	149	143	169	191	199	152		
73	76	45	37	56	65	66	68		Giorni di attività: 7 gg Sett.
9	10	9	9	9	10	10	10		Giorni di attività: 6 gg Sett.

842	845	566	553	640	707	718	535	Presenza giornaliera Nro dipendenti
656	530	526	523	518	504	538	555	

## ALLEGATO 2D

## AMMODERNAMENTO AREE BAR VITTORIO VENETO

**Per il lotto 2 – Bar presidio ospedaliero di Vittorio Veneto** - è richiesto un adeguamento funzionale dei locali e delle attrezzature, al fine di dare un servizio qualitativamente superiore, secondo un progetto architettonico definito dal concessionario in sede di offerta. Dette attività devono essere espletate entro 6 mesi dall'attivazione del nuovo servizio, fatte salve quelle per cui sarà necessario un intervento immediato prima dell'avvio del servizio, allo scopo di minimizzare il disagio all'utenza.

ATTREZZATURA ESISTENTE	ONERI DITTA AGGIUDICATRICE
n. 1 vetrina snack da cm. 65x150x113 H,	REVISIONE
n. 1 cella refrigerata in acciaio da cm. 65x250x77 H a 4 ante, n. 4 ripiani, con motore esterno, con piano di	REVISIONE
- n. 1 banco-bar in acciaio da cm. 40x125x95 H a 2 ante con piano in marmo;	REVISIONE
- n. 1 banco-bar in acciaio da cm. 55x 120x95 H a 2 ante con piano in marmo;	REVISIONE
- n. 1 retro-banco in acciaio da cm. 65x125x95 H completo di lavello e miscelatore;	REVISIONE
- n. 1 retro-banco in acciaio da cm. 65x125x95 H con vano a 2 ante con ripiano e vano tramoggia rifiuti;	REVISIONE
- n. 1 retro-banco in acciaio da cm. 65x150x112,5 H completo di tramoggia fondi doppia, tramoggia rifiuti;	SOSTITUZIONE
- n. 1 retro-banco in acciaio da cm. 65x200x95 H completo di lavello e miscelatore, vano a giorno predisposto;	REVISIONE
- n. 2 alzata retro-banco da cm. 125x116 H completa di cremagliere e n. 4 ripiani in cristallo;	REVISIONE
- n. 1 alzata retro-banco da cm. 150x116 H completa di cremagliere e n. 2 ripiani in cristallo;	REVISIONE
- n. 1 alzata retro-banco da cm. 135x116 H completa di cremagliere e n. 2 ripiani in cristallo;	REVISIONE
- n. 1 alzata retro-banco da cm. 60x116 H completa di cremagliere e n. 2 ripiani in cristallo;	REVISIONE
- n. 1 alzata retro-banco da cm. 100x116 H completa di cremagliere e n. 2 ripiani in cristallo;	REVISIONE
- n. 1 alzata retro-banco da cm. 85x116 H completa di cremagliera e n. 2 ripiani in cristallo;	REVISIONE
- n. 1 pedana per banco bar in linoleum su multistrati;	RIPARAZIONE
n.1 Gruppo erogazione di miscelazione	SOSTITUZIONE

## ALLEGATO 2D

- n. 2 tavolini in tubo inox satinato mm. 40x40 – misure cm. 35x160x110 H completi di piano in laminato bianco	REVISIONE
- n. 2 tavolini a sbalzo in tubo inox satinato mm. 40x40 con basamento zavorrato da cm. 35x110x76 H completi	REVISIONE
- n. 1 panca in tubo inox satinato mm. 40x40 con basamento zavorrato da cm. 40x300x120 H con seduta in	REVISIONE
- n. 6 sgabelli mod. CUBE cod. 1401RV con seduta wengè da cm. 32,5x32,5x80 H (per sala bar). PARETI E SOFFITTO  PARETI DI RIVESTIMENTO	REVISIONE RITINTENTEGGIARE O RIPARAZIONE

Nella previsione di sostituzione, revisione o riparazione delle attrezzature e apparecchiature sopra descritte si dovrà tenere conto di:

- POTENZA ELETTRICA MASSIMA TOTALE USUFRUIBILE DA QUADRO ELETTRICO DI ZONA (comprensiva di quella utilizzata dalle celle frigo): Amper=25, Volts=380, KW=15.
- ACQUA DI ALIMENTAZIONE: CALDA T=50°C, FREDDA T=15°C, DUREZZA D=15°F
- SCARICO DIAM.= 50 mm

**A proprie spese la ditta aggiudicataria dovrà richiedere di realizzare apposito punto di prima attivazione, ai fini della stipula del contratto di fornitura di energia elettrica, senza alcun interessamento da parte della S.A.**

Tutti gli allacciamenti saranno a carico dell'aggiudicatario, in particolare il collegamento delle apparecchiature ai vari fluidi acqua/energia elettrica/scarico dal punto di installazione a dove previsto dal personale tecnico dell'ulss2 completo di ogni onere per l'esecuzione. Saranno inoltre a carico della ditta aggiudicataria eventuali implementazioni di aspirazione e o illuminazione sempre nei limiti previsti dal servizio tecnico

La ditta aggiudicataria, sempre entro lo stesso termine, dovrà comunicare la ditta esecutrice dei lavori, formalizzando eventuale richiesta di sub appalto, il referente tecnico ed il responsabile dei lavori.

Al termine del contratto tutte le attrezzature e le migliorie offerte interessate dall'ammodernamento, a fine servizio, rimarranno di proprietà dell'azienda Ulss2, senza ulteriori oneri.

Il concessionario dovrà, a lavori eseguiti, produrre, su idoneo supporto informatico (Autocad), copia degli elaborati tecnici relativi alle opere effettuate e le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati.

## **ALLEGATO 2D**

Il concessionario si obbliga ad effettuare, a propria cura e spese, ogni intervento di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti interni che fosse richiesta dal Comune, dai Vigili del Fuoco o dall'Autorità Sanitaria, anche per il tramite dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, per l'adeguamento a norma di legge in merito al contenimento dei consumi energetici, antinquinamento, sicurezza antincendio, antinfortunistica, salubrità degli ambienti, etc.

Alla scadenza del contratto o secondo le tempistiche riportate all'art. 2, il concessionario dovrà rendere liberi i locali asportando le scorte e quant'altro di sua proprietà. I locali dovranno essere lasciati liberi in buono stato di conservazione, tinteggiati e con tutto perfettamente funzionante. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale.

<b>AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA</b>	<b>Documento valutazione rischi da interferenze</b>	<b>ALLEGATO</b> Alla documentazione di gara
--	---	---

**DOCUMENTO**  
**PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO**  
**E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**  
**D.U.V.R.I.**

(Articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

**MISURE DI TUTELA**

CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR-CAFFETTERIA ALL'INTERNO DEI PRESIDI  
OSPEDALIERI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO, DELL'AZIENDA  
ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA •

<b>REDATTO IN DATA</b>  02 Dicembre 2025	<b>VERIFICATO IN DATA</b>  -----	
<b>Servizio Prevenzione e Protezione</b> <b>(firmato digitalmente)</b>  _____	<b>Responsabile Unico del Progetto</b> <b>(RUP)</b>  _____	<b>L'Aggiudicataria</b>  _____

## **DATI GENERALI**

### **SCOPO**

Il presente documento, denominato DUVRI, è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende affidatarie del servizio dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste

La gestione delle attività di prevenzione dei rischi fa parte integrante delle attività in essere. Per tali attività l'azienda affidataria del servizio è responsabile degli oneri relativi alla sicurezza per i rischi propri. Visto quanto sopra e preso atto che non sono intervenute variazioni sostanziali nella erogazione del servizio risulta necessario procedere comunque ad una suddivisione ed riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze, sulla base degli elenchi prezzi regionali o da elenchi prezzi standard o specializzati, essendo gli stessi ricompresi nei prezzi di offerta.

### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI.**

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

### **DEFINIZIONI**

**Stazione Appaltante o Committente** L'Azienda ULSS 2 Distretto di Treviso (di seguito indicata come Azienda ULSS 2) per conto della quale viene svolta l'attività di servizio, lavori o forniture, indipendentemente da eventuali frazionamenti, titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

**Appaltatore** Ditta concorrente e/o aggiudicataria dell'appalto.

**Rischi da interferenze** I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate, che in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'Azienda ULSS 2, possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale del committente e della impresa appaltatrice, ovvero di personale di altre ditte d'appalto.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

**Responsabile del procedimento** Figura definita dalle vigenti disposizioni legislative in materia di lavori pubblici.

**Supervisore dell'appalto** Persona designata dalla Stazione appaltante per rappresentarla nei rapporti con l'Appaltatore.

**D.U.V.R.I.** Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008.

**Servizio di Prevenzione e Protezione** Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

**Pericolo** Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

**Rischio** Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

### **DATI GENERALI**

<b>OGGETTO DEL SERVIZIO</b>	Concessione del servizio bar-caffetteria all'interno dei Presidi Ospedalieri di Conegliano e Vittorio Veneto, dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 60 mesi.			
<b>TIPOLOGIA APPALTO</b>	LAVORI	SERVIZI	FORNITURE	SOMMINISTRAZIONI
		X		
<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>	5 anni ( con eventuale rinnovo di 24 mesi)			
<b>SEDI</b>	Presidi Ospedalieri di Conegliano e Vittorio V.to, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.			
<b>LAVORATORI IMPIEGATI</b>	TEMPO PIENO	SU CHIAMATA		PROGRAMMATO
	X			

### **AZIENDA COMMITTENTE**

<b>RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE</b>	<b>AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA</b>	
<b>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA</b>	Treviso – Via S. Ambrogio di Fiera n. 37	Tel.0422323218
<b>CODICE FISCALE E PARTITA IVA</b>	03084880263	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	Dr. Francesco Benazzi	
<b>RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	Dott.ssa Carla Polo	Tel.0422322041
<b>MEDICO COMPETENTE</b>	Medico Competente del Distretto di Treviso	Tel.0422322842
	Medico Competente del Distretto di Pieve di Soligo	Tel.0438663583
	Medico Competente del Distretto di Asolo	Tel.0423732208

### **SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'APPALTO**

<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)</b>	Dr.ssa Patrizia Favero	Tel. 0422323010	e-mail: patrizia.favero@aulss2.veneto.it
--	------------------------	-----------------	---

### **IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE**

#### **LAVORAZIONI O ATTIVITA' PREVISTE**

Concessione del servizio bar-caffetteria all'interno dei Presidi Ospedalieri di Conegliano e Vittorio Veneto, dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 60 mesi, come dettagliatamente indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato.

#### **PARTICOLARITA' DELL'APPALTO**

In particolare l'Affidataria dovrà garantire il servizio rispettando le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di gara; tale servizio dovrà essere condotto e gestito, in tutte le sue fasi, a regola d'arte, allo



scopo di conseguire gli obiettivi comuni, nel rispetto di quanto previsto dallo stesso Capitolato Speciale di gara. Il servizio è suddiviso in due lotti:

- **LOTTO 1:** Gestione del bar caffetteria presso il Presidio Ospedaliero di Conegliano, via Brigata Bisagno n. 6, nei locali individuati nella planimetria allegata al Capitolato Speciale di Gara;
- **LOTTO 2:** Gestione del bar caffetteria presso il Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto, via Forlanini n. 74, nei locali individuati nella planimetria allegata al Capitolato Speciale di Gara.

Per gli effetti del presente documento tutte le attività previste del servizio devono essere disciplinate secondo le indicazioni prescritte dal presente documento, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto personale impegnato, eliminando possibili incomprensioni, contrasti o impedimenti allo svolgimento corretto ed in sicurezza delle operazioni stesse e secondo le modalità specificate nel Capitolato di Gara, nonché a qualsiasi ulteriore regolamentazione normativa che possa intervenire in seguito.

### **AMBIENTI DI LAVORO DOVE VERRA' ESPLICATO IL SERVIZIO**

Presidi Ospedalieri di Conegliano e Vittorio V.to, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.

### **VALIDITA' DEL DUVRI**

Ai sensi della legge, si stabilisce che il presente documento avrà validità per l'intera durata della concessione, soltanto a partire dall'avvenuta aggiudicazione e dall'inizio effettivo delle attività.

### **IMPIANTI GENERALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FORNITURE ENERGETICHE DEL COMMITTENTE A DISPOSIZIONE DELL'AGGIUDICATARIA**

- locali/zone da adibire ad uso Bar / Caffetteria;
- locale magazzino per lo stoccaggio di un minimo quantitativo di materiale vario, scorte alimentari e prodotti per la pulizia;
- energia elettrica;
- acqua;
- servizi Igienici
- minima attrezzatura funzionale
- telefono.

### **ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE O CONCESSE IN PRESTITO D'USO TEMPORANEO ALLA DITTA APPALTATRICE**

Da parte del Committente, è prevista la messa a disposizione di una parte delle attrezzature e arredi funzionali all'attività.

### **VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE**

Fermo restando quanto più specificatamente indicato nel documento predisposto ed approvato dall'Amministrazione INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA - rischi generali da interferenze, nell'ambiente in cui si svolgeranno le attività oggetto del servizio vi è, sinteticamente:

- ✕ **PRESENZA o POTENZIALE PRESENZA** di personale aziendale o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti...).

**ASSENZA** di personale interno o altri soggetti (altri appaltatori, utenti, studenti...).

Nell'ambiente in cui si svolgeranno le attività previste dall'appalto, inoltre, si attivano una o più delle seguenti situazioni:

Lavori in appalto prevedono	Situazione di potenziale rischio interferenziale (barrare la voce/voci che interessano)	
ACCESSO DIRETTAMENTE NEI LUOGHI DI LAVORO DELLE SEDI OSPEDALIERE DOVE SONO PRESENTI I BAR	<input checked="" type="checkbox"/>	SI NO
TRANSITO VEICOLARE ALL'INTERNO DI AREE DI CIRCOLAZIONE AZIENDALE	<input checked="" type="checkbox"/>	SI NO
USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO PER TRASPORTO	<input checked="" type="checkbox"/>	UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO, CARRELLI MOVIMENTATI MANUALMENTE, TRANS PALLETT, E ALTRI AUSILI MINORI
TRASPORTO ALIMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	SI, TRASPORTO DI MATERIE PRIME BEVANDE E ALIMENTI, ANCHE CON UTILIZZO DI AUSILI MECCANICI
INTERVENTI IN AREE CON ATTIVITÀ IN CORSO	<input checked="" type="checkbox"/>	SI, LAVORI IN APPALTO IN AREE CON ATTIVITÀ ANCHE DI TIPO SANITARIO
L'AMBIENTE CIRCOSTANTE E' POTENZIALE FONTE DI RISCHIO DI LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	BASSO MEDIO ALTO
CONCLUSIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	E' NECESSARIO CHE IL PERSONALE ADOTTI PROCEDURE DI COMPORTAMENTO GENERALI ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DELL'AZIENDA
	<input checked="" type="checkbox"/>	GLI AUTOMEZZI CONTENENTI IL MATERIALE VARIO E ALIMENTARE GIUNGANO NELL'AREA AZIENDALE INTERNA CONCORDATA

### **INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DEL SERVIZIO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE**

Gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso l'Azienda ULSS 2 comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono. Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal referente del servizio dell'azienda committente (Azienda Ulss 2), ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto l'intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 81/2008 si è provveduto a redigere il documento "Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto del servizio e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate" (Allegato A al presente documento). Deve essere cura dell'Affidataria e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari. In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e dell'Affidataria:

- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio.

### **INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI ED INTERFERENTI**

Le attività previste sono:

- a) Concessione del servizio bar-caffetteria all'interno dei Presidi Ospedalieri di Conegliano e Vittorio Veneto, dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 60 mesi.

In funzione della tipologia di attività svolta del processo di lavoro previsto si è proceduto alla valutazione della possibile interferenza e della conseguente probabilità di accadimento della stessa.

<b>Attività</b>	<b>INTERFERENZE</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>NOTE/PRESCRIZIONI</b>
Concessione del servizio bar-caffetteria all'interno dei Presidi Ospedalieri di Conegliano e Vittorio Veneto, dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 60 mesi	SONO PREVISTE INTERFERENZE	<b>BASSA</b>	

Le interferenze, la cui definizione è stata descritta in precedenza, ipotizzabili per il servizio possono essere di 3 tipologie:

- a) Lavoratori committente/pazienti/utenti – Lavoratori dell'Affidataria;
- b) Lavoratori dell'Affidataria – Lavoratori sub appaltatori o appaltatore nel caso questo sia costituito in ATI o Consorzio;
- c) Struttura – Affidataria e viceversa.

Nei casi di cui al comma a) sono prevedibili delle interferenze ragionevolmente nelle aree promiscue, reparti, stanze degenza, ambulatori, diagnostiche, ecc. ad eccezione dei locali tecnologici consegnati all'appaltatore ove l'accesso è controllato e limitato. Nell'eventualità in cui l'appaltatore sia costituito di più imprese diverse, andranno considerate anche le attività svolte nei locali tecnologici. Nei casi di cui al comma b) l'appaltatore dovrà comunicare, per il necessario nulla osta della stazione appaltante, gli estremi dei subappaltatori di cui si avvarrà per l'espletamento delle attività previste in appalto. L'ultima casistica comprende interferenze causate dall'appaltatore alla struttura per il tramite degli impianti tecnologici e che possono avere ripercussioni sia sui lavoratori che sui pazienti. (es. Black-out energetico, interruzione erogazione gas medicinali, ecc.). Ricadono in questa fattispecie anche rischi interferenziali legati a situazioni di emergenza quali ad esempio l'incendio.

### **MISURE DI PREVENZIONE PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE INTRODOTTE DALL'AFFIDATARIA**

In relazione all'aggiudicazione del servizio, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.lgs. 81/2008, si specifica che l'Affidataria:

1. Assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
2. Al fine di procedere in sicurezza per quanto richiesto dal servizio, l'Affidataria si impegna, con l'accettazione del contratto a fornire al proprio personale il materiale necessario ed idoneo allo svolgimento del proprio compito, rispondente ai requisiti generali di sicurezza.
3. Si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte e darà luogo ad una revisione del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi sulle Interferenze (D.U.V.R.I.).
4. Qualora l'Affidataria variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

In particolare l'Affidataria dovrà assicurare che il personale impiegato:

- Sia dotato di idoneo Cartellino di Riconoscimento esposto e divisa di lavoro rilasciati dall'Aggiudicataria, ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni indicate dall'Azienda Ulss 2.
- Negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell'Azienda ULSS 2 e per gli utenti

della stessa.

- Non depositi, anche in forma provvisoria materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell'Azienda ULSS 2 o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati.
- Non utilizzi per l'espletamento della attività oggetto del servizio la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale dell'Azienda ULSS 2 anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'Azienda ULSS 2, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Affidataria, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere.
- Non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature o impianti dell'Azienda ULSS 2.
- Rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree di competenza dell'Affidataria.
- Non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'Azienda ULSS 2, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale dell'Azienda ULSS 2, allo scopo incaricato.
- Non fumi nei luoghi di lavoro.

#### **Attività formativa/addestramento richiesta**

L'Affidatari è tenuta, prima dell'inizio del Servizio ad inoltrare alla stazione appaltante la documentazione attestante l'avvenuta informazione, formazione e/o addestramento delle proprie maestranze sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza:

- Organigramma aziendale (dell'Affidataria) per la sicurezza;
- Rischi specifici della mansione e dell'attività svolta;
- Prevenzione e sicurezza antincendio;
- Primo soccorso;
- Procedure di lavoro aziendali.

#### **Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e fra questi ed i lavoratori autonomi**

L'Affidataria deve preventivamente prendere visione delle planimetrie dei locali in cui è destinato ad operare con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Responsabile del procedimento ed al Responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'Azienda ULSS 2 eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

#### **Gestione dell'emergenza**

Si informa che l'Azienda ULSS 2 ha adottato il "Piano di Emergenza" che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda. Essendo l'azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura. Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno

complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate. Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili.

In generale si raccomanda quanto segue:

- in caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente;
- se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli;
- evacuare con ordine seguendo la segnaletica predisposta o seguendo le indicazioni fornite dal personale presente;
- non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile;
- non usare l'ascensore ma unicamente le scale;
- non usare acqua su apparecchiature elettriche;
- non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica e autorizzazione dei referenti aziendali.

Inoltre l'Affidataria deve osservare quanto previsto nel D.M. 01/09/2021 in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali:

- Rispetto dell'ordine e della pulizia;
- Informazione e formazione dei propri lavoratori;
- Controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti il rischio incendio.
- L'accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili;
- L'ostruzione delle vie d'esodo;
- L'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere;
- Il blocco delle eventuali porte tagliafuoco (REI) presenti, con cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura vanificandone con ciò la funzione propria.

### **Locali messi a disposizione per l'Aggiudicataria**

Il servizio bar deve essere reso presso gli spazi messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria, pertanto l'Azienda Committente (Ulss 2) dovrà mettere a disposizione al personale gestore, dei locali concessi in comodato d'uso gratuito, per tutta la durata della concessione ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste nel Capitolato di Gara allegato. L'Aggiudicataria assume la completa responsabilità per ogni danno ad essi eventualmente arrecato, nonché per danni arrecati a terzi. L'Azienda Ulss 2, tramite i propri incaricati, può accedere in ogni momento ai locali in uso, per effettuare manutenzione ordinaria o straordinaria e ogni altro eventuale controllo, anche operativo, sulla regolare esecuzione del servizio, e della pulizia dei locali stessi. All'inizio del servizio, i locali, una parte del mobilio e di altre attrezzature necessarie per il corretto svolgimento delle attività, vengono consegnati all'Aggiudicataria con regolare verbale di consegna, stilato e redatto in contraddittorio tra un rappresentante dell'Aggiudicataria medesima e un rappresentante dell'Azienda Ulss 2. I locali, il mobilio e le attrezzature devono essere restituiti nel rispetto dello stato originario, alla scadenza della concessione. Anche in questo caso verrà stilato verbale di consegna (le eventuali spese di ripristino dei locali, mobilio e attrezzature danneggiati saranno a carico dell'Aggiudicataria).

### **Formazione del personale esterno**

Il personale messo a disposizione dall'Affidataria dovrà effettuare corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene obbligatori per tutto il personale impiegato, riguardanti le attività relative al servizio di pulizia e sanificazione, e igiene degli alimenti e delle bevande (HACCP), nonché lo stesso personale operante dovrà essere formato ai fini della sicurezza alimentare ai sensi della LR 2/2013 (ex Libretti sanitari).

### **Pulizia e igiene dei locali**

L'Affidataria dovrà eseguire tutte le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali e dell'area antistante oggetto della concessione. A tale proposito, l'Aggiudicataria in sede di offerta, dovrà presentare nel progetto un dettagliato timing operativo in riferimento alle operazioni di pulizia e sanificazione e alla loro frequenza. I prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle disposizioni del Ministero della Salute e le loro schede tecniche devono fornire in dettaglio le informazioni circa l'utilizzo e l'applicazione ottimale del prodotto, la rispondenza alle norme nazionali e comunitarie in termini di confezione, tossicità ed eco compatibilità. Le schede tecniche dovranno essere consegnate al Direttore dell'esecuzione del contratto per le opportune valutazioni e approvazioni. Gli orari in cui il personale dell'Affidataria incaricato effettuerà le pulizie, saranno tassativamente quelli indicati in sede di offerta e comunque le pulizie di fondo dovranno essere fatte tutti i giorni prima dell'apertura o dopo la chiusura dei locali. Tutte le attività dettagliate, successivamente, dovranno essere concordate con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

### **Pulizia degli impianti e delle attrezzature**

La pulizia e la sanificazione delle attrezzature utilizzate per la preparazione, uso e manipolazione degli alimenti dovrà essere eseguita al termine dell'attività giornaliera.

### **Materiale di pulizia**

È assolutamente vietato al personale dell'Affidataria tenere materiali di pulizia nei locali durante le operazioni di preparazione e distribuzione dei prodotti alimentari. I materiali di pulizia e i prodotti chimici detergenti e igienizzanti devono essere sempre conservati nelle confezioni originali con etichetta identificativa e scheda dati di sicurezza (SDS). Tali prodotti devono essere custoditi in appositi locali o magazzini messi a disposizione dall'Amministrazione, e posizionati su scaffalature separate da tutti gli altri prodotti. Altresì è importante evitare l'accumulo di scorte eccessive, in particolare per i prodotti che riportano in etichetta il pittogramma di infiammabilità.

### **Rifiuti**

I rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dalle attività esercitate dovranno essere raccolti in appositi contenitori forniti di sacchi e convogliati al punto di raccolta. L'Affidataria avrà l'obbligo di uniformarsi a qualsiasi disposizione comunale in materia di smaltimento rifiuti solidi urbani e alle indicazioni del concedente in materia di raccolta differenziata. Sono a totale carico dell'Affidataria le spese relative all'asporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dall'attività esercitata. In particolare il gestore deve raccogliergli, secondo il tipo di rifiuto, in appositi sacchi di polietilene (con oneri d'acquisto a suo carico) per depositarli chiusi in idonei contenitori. Saranno, inoltre, a totale carico del gestore anche gli oneri derivanti dalla raccolta, trasporto e smaltimento degli olii esausti provenienti dalle lavorazioni.

### **MISURE SPECIFICHE DI TUTELA**

- 1) all'interno delle sedi aziendali, durante l'attività del servizio, al fine di evitare l'esposizione a gas di scarico ed a rumore, è obbligatorio spegnere i motori, fatto salvo esigenze particolari da concordare con il personale presente;
- 2) in tutte le aree aziendali, è necessario procedere a passo d'uomo, nonché dare rigorosamente la precedenza ai mezzi di soccorso qual ora in transito;
- 3) nei percorsi interni il personale dell'Affidataria deve rigorosamente rispettare la segnaletica interna e nelle fasi di carico/scarico del materiale accedere ai montacarichi dedicati, avendo cura nelle manovre di spostamento di mezzi meccanici, carrelli ed altra attrezzatura, di non arrecare nessun danno o pregiudizio alle attività, attrezzature e persone presenti;



- 4) in caso di rischi particolari e su segnalazione del personale aziendale, gli operatori dell'Aggiudicataria utilizzano idonei DPI (nel qual caso il DPI sarà fornito dall'Ente, così come le informazioni per il corretto utilizzo);
- 5) il personale dell'Affidataria per accedere presso le aree in cui verrà svolto il servizio, deve essere in stato di buona salute, ed in possesso dell'idoneità lavorativa alla mansione, rilasciata dal proprio Medico Competente.

### **Operazioni di carico, scarico e movimentazione del materiale e dei rifiuti**

#### **CARICO/ SCARICO**

- gli automezzi devono pervenire, secondo le varie sedi Ospedaliere, nei luoghi indicati all'atto dell'aggiudicazione e secondo le indicazioni concordate con i referenti aziendali;
- procedere nell'area a passo d'uomo seguendo la segnaletica;
- il mezzo deve impegnare le aree di carico/scarico dei bancali contenenti, alimenti, bibite e materiale vario solo quando non sono utilizzate da altri soggetti;
- prima di procedere allo scarico/carico verificare che il mezzo sia stato assicurato per evitare spostamenti intempestivi (motore spento, freno a mano e marcia inserita);
- prima di movimentare i carichi verificare il buon posizionamento delle merci sui mezzi utilizzati per lo scarico al fine di evitare cadute e/o scivolamenti;
- l'Affidataria deve movimentare il materiale con mezzi propri ed adeguati, atti ad effettuare le manovre in sicurezza, senza provocare danni a persone o a cose; il personale dell'Azienda sanitaria assumerà eventualmente solo compiti di controllo a debita distanza di sicurezza;
- nelle operazioni di manovra degli automezzi e in caso di limitata visibilità, deve essere presente una persona a terra per fornire indicazioni all'autista;
- è fatto assoluto divieto al personale dipendente dell'Azienda Sanitaria, di salire sui mezzi dell'Affidataria;

#### **MOVIMENTAZIONE INTERNA**

- la movimentazione interna dei materiali, e degli alimenti ad opera degli operatori dell'Affidataria, deve avvenire seguendo i percorsi prestabiliti, la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli o ausili dell'Assuntore;
- la velocità di spostamento deve essere adeguata ai possibili rischi legati anche dalla natura e dallo stato di conservazione delle pavimentazioni;
- usare la massima prudenza per non creare danni a personale dell'Azienda Ospedaliera, a visitatori, a utenti, a pazienti ricoverati o non, a dipendenti di altre ditte o lavoratori autonomi;
- speciale attenzione va tenuta negli incroci dei corridoi e in corrispondenza delle porte di uscita dai locali;
- prestare particolare attenzione nei luoghi con spazio ridotto o disagiati al fine di evitare urti che potrebbero comportare infortuni e lesioni a chi svolge l'attività ed a terzi;
- prestare attenzione agli spigoli degli arredi, ed eventuali finestre e/o porte di arredi aperti;
- nel caso di sosta posizionare il mezzo di trasporto o il materiale in modo che non risulti di intralcio o di ostacolo per le persone o altri mezzi di trasporto;
- negli ingressi ed uscite da qualsiasi locale, nell'uscire dagli ascensori o dai montacarichi occorre che per primo esca l'operatore e in un secondo momento, verificata l'assenza di transito di persone o di altri mezzi di trasporto, il mezzo trasportato;
- nella movimentazione dei carichi e delle macchine assicurarsi di avere sempre una idonea visibilità;
- l'uso dei montacarichi deve essere fatto rispettando le caratteristiche degli stessi;

#### **Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete elettrica**

L'impianto elettrico all'interno degli ambienti dell'Azienda è a norma, con idonei sezionamenti delle linee e sottoposto a regolare manutenzione e verifica degli impianti compresi i gruppi di continuità.

I quadri elettrici sono mantenuti chiusi e pertanto per poter accedere ai locali tecnici è necessario rivolgersi al personale della Direzione Tecnica. Nel caso sia necessario usufruire delle rete elettrica della Committenza, prendere preventivamente accordi con il personale della Direzione Tecnica.

Prima di iniziare le attività è assolutamente necessario chiedere alla Direzione Tecnica i punti di allacciamento.

- Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle attrezzature se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente; un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti "sicuri" possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere la garanzia del costruttore.

- Evitare di intervenire su impianti sotto tensione; non si devono usare delle prese volanti e multiple; se le prolunghie sono su avvolgi cavo si devono srotolare completamente prima dell'uso (il cavo delle prolunghie dovrà avere il corretto dimensionamento in funzione della potenza richiesta).

- Non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto elettrico.

- L'esecuzione dei lavori deve avvenire secondo le norme della buona tecnica e a cura di personale qualificato

- Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allacciamento.

- L'Affidataria deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose, • Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, in modo che corrano per terra lungo i percorsi il più vicino possibile alle pareti per ridurre i rischi di inciampo o che possano comunque essere danneggiati.

- E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda (l'uso di cavi deteriorati è tassativamente vietato);

- L'Affidataria deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

- E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;

- E' vietato utilizzare, nei lavori, in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

- Verificare sempre l'integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di macchine e utensili.

- Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi, nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di aver disinserito la spina di alimentazione elettrica;

- Durante le interruzioni di lavoro dovrà essere tolta l'alimentazione elettrica alle apparecchiature elettriche;

La disattivazione/intercettazione e sezionamento dell'alimentazione elettrica degli impianti, che alimentano i locali oggetto degli interventi, dovrà essere eseguito di regola da personale della Direzione Tecnica e comunque con l'assistenza e la consultazione del personale tecnico interno alla Committenza.

Ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche del servizio da svolgere andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

<b>AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana</b>	<b>Informazioni sulla sicurezza</b>	<b>ALLEGATO "A" al DUVRI</b>
--	-------------------------------------	----------------------------------



## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- ✓ rischi esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto della concessione
- ✓ rischi generali da interferenze
- ✓ misure di prevenzione e di emergenza da adottare per la cooperazione e coordinamento

(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana	
Redatto da:	Data emissione
<i>Servizio Prevenzione e Protezione</i>	<i>Gennaio 2025</i>

### SCOPO

Il presente documento ha lo scopo, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1° dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, di specificare all'Aggiudicataria che, nell'ambito delle strutture sanitarie ove si troverà

ad operare, sono presenti dei **rischi specifici** cui, senza le idonee cautele, potrebbe trovarsi esposto il personale.

## **DEFINIZIONI**

**Stazione Appaltante o Committente** L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (di seguito indicata come Azienda ULSS 2)

## **CRITERIO UTILIZZATO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI**

L'individuazione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro dell'azienda ULSS 2 comprende ogni forma di pericolo, non solo relativa alle mansioni specifiche esercitate dai lavoratori dipendenti, ma a qualsiasi persona coinvolta in attività legittime collaterali (fornitori, clienti, consumatori, visitatori, ecc.). A tale scopo sono individuate quattro grandi categorie:

- Rischi d'incendio
- Rischi per la salute
- Rischi per la sicurezza
- Rischi collegati agli aspetti organizzativi e gestionali

All'interno di ciascuna categoria sono individuate tutte le possibili tipologie di fattori per ogni Area, Reparto o Struttura, secondo quanto previsto nella procedura G.01 "Gestione dei sopralluoghi per la valutazione del rischio", reperibile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

## **RISCHIO INCENDIO**

I rischi d'incendio dei luoghi di lavoro dell'Azienda ULSS 2, valutati secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 10/3/1998, sono classificati di livello elevato nelle:

- strutture che erogano prestazioni in regime ospedaliero a ciclo continuativo e diurno;
- strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e diurno;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

in quanto le limitazioni motorie delle persone presenti, l'affollamento degli ambienti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

Nei rimanenti luoghi di lavoro la classificazione dei rischi di incendio è di livello medio o basso.

In generale sono attuate misure per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e combustibili:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e conservazione della scorta per l'uso giornaliero in appositi contenitori;
- controllo del luogo di lavoro e procedura per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti; e misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:
- divieto di fumare e dell'uso di fiamme libere;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo della corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.

Inoltre esistono misure di protezione sia passive che attive contro gli incendi, ovvero è programmato l'adeguamento di tali misure alla regola d'arte. È in corso di attuazione e di implementazione la informazione e la formazione antincendio dei lavoratori affinché essi conoscano come prevenire un incendio e le azioni da compiere in caso di incendio. Il piano di emergenza prevede la programmazione

di una serie di esercitazioni, cui il personale dipendente partecipa al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione, l'addestramento sui mezzi antincendio, sull'uso dei DPI e dei mezzi di comunicazione in situazioni di emergenza. L'Azienda ULSS 2 ha provveduto all'installazione della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul lavoro corrispondente ai rischi lavorativi presenti in relazione alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro. La segnaletica è conforme alle indicazioni normative e comprende in particolare:

- segnali di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- segnali di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnali di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- segnali di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

### **RISCHIO ELETTRICO**

Gli Impianti elettrici progettati e costruiti secondo la regola d'arte sono muniti di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti. Pur tuttavia nelle cabine di trasformazione e nei quadri elettrici di distribuzione, accessibili soltanto al personale esperto, qualificato e autorizzato, vi possono essere pericoli di contatti diretti ed indiretti qualora non siano rispettate le procedure di sicurezza previste dalla Norma. Gli impianti elettrici sono sottoposti a manutenzione periodica per controllare il loro grado di efficienza.

### **RISCHIO CHIMICO**

Da quanto emerso dalla valutazione dei rischi, vengono normalmente utilizzati prodotti contenenti agenti chimici potenzialmente dannosi in pressoché tutti i reparti e servizi di questa ULSS 2, con diversificato livello di rischio in funzione delle mansioni svolte dal personale. Alcune tipologie (disinfettanti e prodotti per l'igiene) sono in dotazione in tutti i reparti, altri sono limitati in precise aree ad attività specialistica:

gas medicinali (laboratori, sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito)

- gas anestetici (sale operatorie, ambulatori, condotte a vista collocate nei corridoi tecnici, locali di deposito)
- gas combustibili (condotte a vista collocate all'esterno)
- prodotti criogenici (laboratori, ambulatori, serbatoi stoccaggio)
- disinfettanti - sterilizzanti
- reattivi di laboratorio (laboratori, depositi dedicati)
- solventi (laboratori, centro stampa, farmacia, settore tecnico, ambulatori)
- isotopi radioattivi non sigillati (medicina nucleare, chimica clinica)
- prodotti per l'igiene, detergenti e simili.

### **RISCHIO BIOLOGICO**

Le strutture sanitarie rappresentano un ambito potenzialmente contaminato.

Per gli "operatori" non a diretto contatto con materiale infetto e con i pazienti, tale rischio è praticamente nullo, dovranno comunque essere disponibili mezzi di protezione monouso da utilizzarsi in occasioni di situazioni operative che possono determinare una maggiore esposizione a rischio biologico per l'operatore o per il paziente. Per cui oltre al rispetto dei principali requisiti organizzativi che la struttura sanitaria impone, si sottolinea l'esigenza di una puntuale adozione delle misure di protezione esistenti (DPI) per attuare un'efficace azione preventiva.

I DPI sono particolarmente indicati per tutti gli “operatori” che svolgendo il proprio lavoro possono venire a contatto con materiali biologici o con pazienti soprattutto nelle aree a maggior rischio come per esempio Pronto Soccorso, dialisi, laboratori clinico-biologici e di microbiologia, nei blocchi operatori e nelle sale parto, nelle Malattie Infettive e per la tutela dei pazienti anche nei reparti onco-ematologici. L’uso sistematico di procedure di lavoro corrette e dei dispositivi di protezione può di fatto azzerare le occasioni di contatto effettivo con agenti patogeni, anche se concretamente presenti nell’ambiente. Ogni “lavoratore esterno” dovrà conoscere gli elementi essenziali dell’organizzazione dove presterà la sua opera e quindi informarsi dal responsabile o dal preposto del servizio per la scelta delle attrezzature, per le misure d’igiene e per la protezione adeguata nell’ottica di tutela della propria persona e degli ammalati. In tutte le attività lavorative per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio di esposizione ad agenti biologici, l’Azienda ULSS 2 attua idonee misure preventive tecniche, organizzative, procedurali e di emergenza assicurando una adeguata informazione e formazione dei lavoratori, con l’obiettivo di evitare ogni condizione di pericolo che comporti una potenziale esposizione del lavoratore ad agenti biologici durante l’attività lavorativa richiesta connessa al profilo professionale di inquadramento contrattuale.

## **RISCHIO CANCEROGENO**

### **Farmaci antitumorali**

Esistono, in alcuni centri di questa ULSS delle particolari unità ove vengono conservati, preparati e somministrati, da personale esperto all'uopo formato, dei farmaci antitumorali antitumorali i cui effetti negativi sull'uomo sono tuttora allo studio. Tali siti sono ad accesso ristretto, consentito ai soli operatori esperti, e pertanto qualsiasi attività presso l'area dovrà essere autorizzata dai Dirigenti del reparto o Preposti e successiva alla sanificazione ambientale. Per i luoghi di stoccaggio e somministrazione risulta sufficiente attenersi alle disposizioni dei Dirigenti dei reparti o Preposti, avendo cura di non manipolare per alcun motivo, senza autorizzazione, alcuna confezione di farmaci, qualsiasi essi siano e di accedere a stanze di degenza/trattamento solo dopo aver avvisato i Dirigenti del reparto o Preposti interessati.

### **Presenza di amianto**

Presso le sedi di questa Azienda, non emergono particolari condizioni di rischio associato alla presenza di materiali contenenti amianto in forma friabile, direttamente accessibili al personale esterno. Si dispone comunque l'obbligo, nei casi in cui dovessero emergere situazioni circoscritte che possano far presumere tale rischio, a seguito di interventi di manutenzione - riparazione (ad esempio su o in prossimità di tubazioni coibentate, rivestimenti interni di attrezzature, rimozioni parziali di pavimentazioni in linoleum, ecc.), di non intraprendere e quantomeno interrompere le operazioni che possano comportare esposizioni indebite e di segnalare tempestivamente l'evenienza al Servizio di Prevenzione e Protezione.

## **RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI**

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche capaci di ionizzare la materia. Le più comuni radiazioni ionizzanti non corpuscolari sono rappresentate dai raggi X. Per quel che concerne gli apparecchi che emettono raggi X (apparecchi per radiografie e Tac e altri), essi sono in grado di emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un pericolo per emissione di radiazioni. Il personale maggiormente esposto a radiazioni ionizzanti è quello sanitario che svolge la propria attività nelle unità operative dove tale rischio è presente. Tale rischio è presente solo nei locali sottoposti a sorveglianza e controllo e identificati da apposita segnaletica di sicurezza. E’ pertanto fatto divieto assoluto al personale dell’Impresa Appaltatrice / Lavoratore Autonomo di svolgere la propria attività lavorativa negli ambienti di lavoro quando tali impianti siano funzionanti o

comunque ci possa essere rischio di esposizione o di contaminazione dell'area. L'accesso a tali locali, qualora previsto contrattualmente, al personale dell'Aggiudicataria sarà consentito solo a seguito autorizzazione del Dirigente Responsabile o Preposto, sentito anche l'Esperto Qualificato con il quale andranno stabilite modalità e tempi di intervento.

#### **RISCHIO RADIAZIONI NON IONIZZANTI**

Tale rischio è presente in locali ove vengano utilizzati apparecchi laser o radiazioni UVA, UVB, Infrarossi., o Risonanza Magnetica. Nelle aree contenenti tali apparecchi sono apposti segnali di avvertimento. Per quanto attiene alla identificazione ed all'accesso eventuale nelle aree sottoposte a tale rischio, vale quanto sopra indicato per le radiazioni ionizzanti.

#### **RISCHIO AGENTI FISICI**

Le attività svolte non espongono a lavorazioni rumorose, con livello personale quotidiano superiore a 80 dB.

**MODULO INFORMAZIONI**

**SERVIZIO**

CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR-CAFFETTERIA ALL'INTERNO DEI PRESIDI  
OSPEDALIERI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO, DELL'AZIENDA  
ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

**AFFIDATARIA**

RAGIONE SOCIALE			
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA			
CODICE FISCALE E PARTITA IVA			
DATORE DI LAVORO			
RSPP		Tel.	e-mail:
MEDICO COMPETENTE		Tel.	e-mail:
TECNICO DI COMMESSA		Tel.	e-mail:
REFERENTE DELLA SICUREZZA		Tel.	e-mail:
PREPOSTO		Tel.	e-mail:

DUVRI SOTTOSCRITTO IN DATA: .....

NUMERO DI LAVORATORI DELL'AFFIDATARIA IMPIEGATI: .....

NECESSITÀ DI INTEGRARE /VARIARE IL DUVRI    SI    ☐                      NO    ☐

VARIAZIONI INTERVENUTE .....

.....

.....

L'Aggiudicataria

Il Responsabile Unico del Progetto  
(RUP)